



COMUNE DI SIZIANO

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO EDILIZIO

(art.28 Legge Regionale n. 12/2005 e ss. mm. ii.)

IN ATTUAZIONE DEL DGR 24 OTTOBRE 2018 - N. XI/695- RECEPIMENTO DELL'INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE AUTONOMIE LOCALI, CONCERNENTE L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1 SEXIES, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380, PUBBLICATA SUL BURL DEL 31/10/2018 N.44

20/11/2020

Arch. Anna Maria Sangiorgi
ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE
iscritta all'Albo degli Architetti Paesaggisti e Pianificatori della Provincia di Pavia al n.485
email – ansa.arch@gmail.com

INDICE

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Ambito di applicazione

Art.2 Definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi (richiamo)

Art.3 Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale

TITOLO II DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I – SUE, SUAP e organismi consultivi

Art.4 Composizione, compiti e modalità di funzionamento dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia (se prevista) e di ogni altro organo consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale

- 4.1 Struttura comunale di riferimento
- 4.2 Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)
- 4.3 Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia
- 4.4 Sportello Telematico Polifunzionale
- 4.5 Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
- 4.6 Commissione comunale per il paesaggio

Capo II – Altre procedure e adempimenti edilizi

Art.5 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

Art.6 Certificato di destinazione urbanistica (CDU)

Art.7 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

Art.8 Agibilità ed agibilità parziale

Art.9 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

Art.10 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

Art.11 Pareri preventivi

Art.12 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

Art.13 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

Art.14 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

Art.15 Concorsi di urbanistica e di architettura

TITOLO III DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I – Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

Art.16 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza, ecc.

Art.17 Comunicazioni di inizio e di Comunicazioni di fine dei lavori

Art.18 Occupazione di suolo pubblico

Art.19 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ecc

Art.20 Principi generali dell'esecuzione dei lavori

- Art.21 Punti fissi di linea e livello**
- Art.22 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie**
- Art.23 Cartelli di cantiere**
- Art.24 Criteri da osservare per scavi e demolizioni**
 - 24.1 Scavi
 - 24.2 Demolizioni
- Art.25 Misure di cantiere ed eventuali tolleranze**
- Art.26 Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera**
- Art.27 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamento di ordigni bellici**
 - 27.1 Ritrovamenti archeologici e resti umani
 - 27.2 Interventi preventivi di bonifica
 - 27.3 Ritrovamento ordigni bellici
- Art.28 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori**

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE
E FUNZIONALI**

Capo I – Disciplina dell'oggetto edilizio

- Art.29 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici**
- Art.30 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo, al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica.**
 - 30.1 Compatibilità ambientale degli edifici
 - 30.2 Prestazioni energetiche minime obbligatorie degli edifici
 - 30.3 Qualità dell'aria negli spazi confinati
 - 30.4 Orientamento degli edifici
 - 30.5 Controllo del soleggiamento
 - 30.6 Materiali ecosostenibili
 - 30.7 Illuminazione naturale
 - 30.8 Illuminazione artificiale
 - 30.9 Ventilazione naturale
 - 30.10 Ventilazione meccanica controllata
 - 30.11 Rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrogeologica
 - 30.12 Spazi per la raccolta dei rifiuti
- Art.31 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale**
- Art.32 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti**
- Art.33 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon**
- Art.34 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale**
- Art.35 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")**
- Art.36 Prescrizioni per le sale da gioco e installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa**

Capo II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

- Art.37 **Strade**
- Art.38 **Portici**
- Art.39 **Piste ciclabili**
- Art.40 **Aree per parcheggio**
- Art.41 **Piazze e aree pedonalizzate**
- Art.42 **Passaggi pedonali e marciapiedi**
- Art.43 **Passi carrai e uscite per autorimesse**
- Art.44 **Chioschi/dehor su suolo pubblico**
- Art.45 **Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehor posizionati su suolo pubblico e privato**
- Art.46 **Recinzioni**
- Art.47 **Numerazione civica**
- Art.48 **Spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette**

Capo III – Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

- Art.49 **Aree verdi**
 - 49.1 **Disciplina del verde su aree pubbliche**
 - 49.2 **Disciplina del verde su aree private ad uso pubblico**
 - 49.3 **Disciplina del verde su aree private**
- Art.50 **Parchi urbani e giardini di interesse storico e monumentale**
- Art.51 **Orti urbani**
- Art.52 **Parchi e percorsi in territorio rurale**
- Art.53 **Sentieri**
- Art.54 **Tutela del suolo e del sottosuolo**
- Art.55 **Connessioni ecologiche in ambito urbano e periurbano**
- Art.56 **Connessione alla rete verde comunale**
- Art.57 **Bonifiche e qualità dei suoli**

Capo IV – Infrastrutture e reti tecnologiche

- Art.58 **Allacciamento alle reti impiantistiche**
- Art.59 **Approvvigionamento idrico (e riduzione del consumo di acqua potabile)**
- Art.60 **Depurazione e smaltimento delle acque**
- Art.61 **Raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati**
- Art.62 **Distribuzione dell'energia elettrica**
- Art.63 **Distribuzione del gas**
- Art.64 **Ricarica dei veicoli elettrici**
- Art.65 **Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento**
- Art.66 **Telecomunicazioni**
- Art.67 **Rete di illuminazione pubblica**
- Art.68 **Illuminazione esterna negli spazi privati**

Capo IV – Recupero urbano, qualità architettonica ed inserimento paesaggistico

- Art.69 **Pubblico decoro, qualità architettonica e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi**
 - 69.1 **Pubblico decoro delle costruzioni**
 - 69.2 **Manutenzioni delle costruzioni**
 - 69.3 **Sicurezza delle costruzioni**
- Art.70 **Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio**
- Art.71 **Elementi aggettanti dalle facciate, parapetti e davanzali**
- Art.72 **Allineamenti**
- Art.73 **Piano del colore**
- Art.74 **Coperture degli edifici**
- Art.75 **Illuminazione pubblica**
- Art.76 **Griglie ed intercapedini**
- Art. 77 **Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti**

tecnic

- 77.1 Antenne paraboliche
- 77.2 Impianti e vani tecnici negli edifici ed in facciata

Art.78 Serramenti esterni degli edifici

Art.79 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

- 79.1 Antenne paraboliche
- 79.2 Disposizioni particolari per il miglioramento dell'attrattività degli esercizi di vicinato (ed affini) e per la tutela del Nucleo urbano di antica formazione

Art.80 Cartelloni pubblicitari

Art.81 Muri di cinta (e di sostegno)

Art.82 Beni culturali ed edifici storici

Art.83 Cimiteri monumentali e storici

Art.84 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

Capo V –Infrastrutture e reti tecnologiche

Art.85 Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

- 85.1 Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
- 85.2 Negli edifici privati

Art.86 Serre bioclimatiche

Art.87 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

Art.88 Coperture, canali di gronda e pluviali

Art.89 Strade e passaggi privati e cortili

Art.90 Cavedi, pozzi luce e chiostrine

Art.91 Intercapedini e griglie di aerazione

Art.92 Recinzioni

Art.93 Materiali, tecniche costruttive degli edifici

Art.94 Disposizioni relative alle aree di pertinenza

Art.95 Piscine

Art.96 Altre opere di corredo agli edifici

TITOLO V VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Art.97 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio

Art.98 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

Art.99 Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari

- 99.1 Sanzioni per difformità e mancato adempimento alle norme contenute nel presente Regolamento edilizio
- 99.2 Mancato adempimento alle ordinanze dirigenziali

TITOLO VI NORME TRANSITORIE

Art.100 Aggiornamento del Regolamento edilizio

Art.101 Disposizioni transitorie

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 2 comma 4 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed articoli 28 e 29 della legge regionale n. 12/2005, detta le disposizioni sull'attività edilizia e disciplina i requisiti prestazionali delle costruzioni nel Comune di Siziano (PV).
2. Il Regolamento si applica a tutti gli interventi, disciplinati dalla normativa vigente, dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e dagli ulteriori strumenti pianificatori, per i quali detta le norme necessarie a darne esecuzione.
3. In caso di interventi complessi, realizzati mediante piani e programmi attuativi, ovvero strumenti di programmazione negoziata e permessi convenzionati, le norme edilizie contenute in tali strumenti prevalgono sulle norme del presente Regolamento, ove ciò sia espressamente indicato.
4. Sono ammessi interventi edilizi in deroga al presente Regolamento per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, secondo le modalità e le procedure indicate dalla normativa nazionale e regionale.
5. Il presente Regolamento è stato redatto riprendendo lo "Schema di regolamento edilizio tipo" di cui all'Allegato A della D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 "Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380", pubblicata sul BURL del 31/10/2018, n. 44.
6. In riferimento alla modulistica unificata edilizia si rimanda ai contenuti della DGR n. XI/784 del 12.11.2018 "Aggiornamento e sostituzione della modulistica edilizia unificata e standardizzata approvata con deliberazione n. 6894 del 17 luglio 2017, in attuazione di norme di settore comunitarie, nazionali e regionali" e tutte le successive modifiche che dovessero intervenire.

Art. 2 Definizioni tecniche omogenee

1. Per quanto riguarda le definizioni tecniche uniformi si faccia integralmente riferimento all'allegato B della D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 di cui si trova copia allegata al presente regolamento.
2. L'applicazione delle suddette definizioni tecniche avverrà nel territorio comunale secondo la tempistica di cui al punto 4 della sopracitata D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695; giusti i disposti del

suddetto punto 4, sono comunque fatti salvi i procedimenti urbanistici ed edilizi già avviati al momento dell'efficacia della delibera stessa.

3. Si intendono recepite nel presente Regolamento tutte le eventuali ed ulteriori modifiche ed integrazioni alle suddette definizioni tecniche uniformi, che saranno eventualmente recepite e/o direttamente emanate dal legislatore regionale.

Art. 3

Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale

1. Alla data di redazione del presente Regolamento edilizio risultano, giuste le indicazioni riportate nell'Allegato C della sopracitata D.g.r. n. XI/695, le seguenti disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia; dette disposizioni richiamate di seguito operano direttamente sul territorio comunale ed alle stesse pertanto si rinvia (per tutto quanto risulti applicabile nel territorio comunale).
2. La situazione aggiornata della seguente ricognizione sarà periodicamente aggiornata sul portale istituzionale di Regione Lombardia, anche a detto portale dovrà, pertanto, farsi riferimento al fine dell'esatta individuazione di tutte le disposizioni vigenti al momento della redazione degli atti inerenti l'attività edilizia ed urbanistica in Siziano.
3. Sono fatte salve, ed ovviamente operano, anche tutte le altre disposizioni vigenti richiamate nel presente Regolamento edilizio o comunque inerenti l'attività edilizia, ancorché non riepilogate nella suddetta ricognizione.

A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

D.g.r. 22 dicembre 2008, n. VIII/8757 - "Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2-bis, L.R. n. 12/2005)"

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 5, comma 10

D.g.r. 25 settembre 2017, n. X/7117 - "Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62

c. 1 ter della L.R. 12/2005)"
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), in particolare art. 8

A.1 Edilizia residenziale

LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata)

LEGGE 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica)

LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale)

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 27 bis in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale e allegato IV alla parte II

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale

L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 3

L.R. 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), in particolare art. 42

A.2 Edilizia non residenziale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in tema di AIA

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

D.g.r. 30 dicembre 2008, n. VIII/8832 - "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale" e ss.mm.ii.

D.g.r. 18 dicembre 2017, n. X/7570 - "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii."

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), in particolare art. 7 per la parte relativa alle procedure edilizie per l'insediamento di attività produttive

A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 2015 (Approvazione del Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

D.g.r. 18 aprile 2012, n. IX/3298 – “Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia”

A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), in particolare art. 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c), e 99

A.5 Sottotetti

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli 63, 64 e 65

A.6 Seminterrati

L.R. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti)

B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare art. 41 sexies
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).

CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907

LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare art. 9

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art. 14, commi 6 e 7 L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, comma 2 quinquies

B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)

B.2.1 Fasce di rispetto stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare articoli 16, 17 e 18 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28

DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967) DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare art. per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.

L.R. 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), in particolare art. 19, commi 3 e 4

B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60

B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715

B.2.4 Rispetto cimiteriale

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare art. 57

L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), in particolare articoli 75, 76 e 77 REGOLAMENTO REGIONALE 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali), in particolare Capo III

B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare art. 96, comma 1, lett. f)

L.R. 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)

B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163

B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977

(Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4

B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008

(Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)

B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.MM. Svil. Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:

- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 17/04/2008,
- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai

sensi del D.M. Svil. Econ. del 16/04/2008).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 febbraio 2016 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8) - Abroga la parte seconda dell'allegato al DM 24/11/1984 intitolata "Depositi per l'accumulo di gas naturale"

B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare art. 55

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 811177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie)

B.2.11 Servitù militari

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articoli 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)

B.2.12 Accessi stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare art. 22
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46

DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)

B.2.13 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)

D.g.r. 11 luglio 2012, n. IX/3753 - "Approvazione delle "Linee guida per la

predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR)" – Revoca della D.G.R. n. VII/19794 del 10 dicembre 2004"

B.2.14 Siti contaminati

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)

LEGGE 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), in particolare art. 18 (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare articoli 21 e 21 bis

L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione – collegato 2007), in particolare art. 5 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati)

REGOLAMENTO REGIONALE 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)

D.g.r. 27 giugno 2006, n. VIII/2838 - "Modalità applicative del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del d.lgs 152/2006 – Norme in materia ambientale"

D.g.r. 10 febbraio 2010, n. VIII/11348 - "Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati"

D.g.r. 23 maggio 2012, n. IX/3509 - "Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati"

D.g.r. 20 giugno 2014, n. X/1990 - "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche", in particolare il Titolo V – Riqualificazione delle aree

D.g.r. 31 maggio 2016, n. X/5248 - "Linee guida per il riutilizzo e la riqualificazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21 bis, L.R. 26/2003 - Incentivi per la bonifica di siti contaminati)"

D.g.r. 18 novembre 2016, n. X/5832 - "Criteri per l'identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico - art. 4, comma 9, L.R. 31/2014"

B.2.15 Intorni aeroportuali

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), in particolare art. 7

B.2.16 Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario)

B.2.17 Invarianza idraulica

REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio))

C. VINCOLI E TUTELE

C.1.1 Beni culturali

(immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare art. 25

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)

C.1.2 Beni paesaggistici

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii.- Codice dei beni culturali e del paesaggio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli da 74 a 86

C.3 Rischio idrogeologico

REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in particolare, tra l'altro, art. 65

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in

particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare art. 44

C.4 Vincolo idraulico

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), in particolare art. 98

REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare art. 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)

C.5 Aree naturali protette

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in particolare articoli 1, 2, 4, 6, 11, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare articoli 1, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15, 16, 16 bis, 16 ter, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 34 e 39 L. R. 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)

D.g.r. 27 febbraio 2017, n. X/6272 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, per la manutenzione e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (Art. 13, comma 7, L.R. 86/1983)”

D.g.r. 29 novembre 2013, n.X/990 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali, ai sensi dell'art. 18, comma 6-ter, L.R. 30 novembre 1983, n. 86”

C.6 Siti della Rete Natura 2000 e tutela della biodiversità

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare art. 5 L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare art. 25 bis in tema di Valutazione di Incidenza L.R. 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea)

Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 vigenti ai sensi della suddetta normativa:

D.g.r. 8 aprile 2009, n. VIII/9275 - “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre

2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008” e le modifiche e integrazioni di cui alle dd.g.r. n. 632/2013 e n. 3709/2015;

D.g.r. 5 dicembre 2013, n. X/1029 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e del D.M. 184/2007 e ss.mm.ii.”;

D.g.r. 23 maggio 2014, n. X/1873 - “Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e del D.M. 184/2007 e ss.mm.ii.”;

D.g.r. 30 novembre 2015, n. X/4429 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e del D.M. 184/2007 e ss.mm.ii. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi”;

D.g.r. 30 novembre 2016, n. X/5928 - “Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 Siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del d.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e del d.m. 184/2007 e ss.mm.ii.”

C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parti Prima e Seconda e Allegato IV alla parte II DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale

C.8 Tutela qualità dell'aria

D.g.r. 6 agosto 2012, n. IX/3934 - “Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”

D.g.r. 15 febbraio 2012, n. IX/3018 - “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”

D. NORMATIVA TECNICA

D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63 e 65, Allegato IV e Allegato XIII DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017

(Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Decreto Direttore generale Sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas

radon in ambienti indoor)

d.2 Sicurezza statica e normativa antisismica

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di

criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani)

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)

CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del Ministero LL. PP. 20 settembre 1985

L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche)

D.g.r. 30 marzo 2016, n. X/5001 - "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. 33/2015)"

d.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare articoli 53, 58, 59, 60 e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017

(Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

d.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in particolare art. 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare art. 32, comma 20, secondo periodo

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la

valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)

L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)

D.5 Sicurezza degli impianti

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)

D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi) Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)

Resistenza al fuoco:

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 marzo 2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 febbraio 2007 (Classificazione di

resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 2005 (Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio), come modificato dal DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 25 ottobre 2007 (Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio»)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 marzo 2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 maggio 2007 (Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 8 giugno 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 20 maggio 1992, n. 569 (Regolamento
contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418 (Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 febbraio 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali,

commerciali e di servizi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) e successive modificazioni

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 novembre 2017 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 74 del 20 settembre 1956 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 maggio 2004 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³) e successive modificazioni

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 ottobre 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 maggio 1995 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m² , e alle relative attività affidatarie)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 99 del 15 ottobre 1964 (Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale)

NOTA DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 (Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 luglio 2014 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 ottobre 2015 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane)

d.7 Demolizione o rimozione dell'amianto

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per

l'adozione di piani di protezione, di Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018 - 46 - Bollettino Ufficiale decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare art. 256

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)

D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale)

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 (Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017

(Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

D.g.r. 31 luglio 2015, n. X/3965 e ss.mm.ii. - "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici"

D.g.r. 17 luglio 2015, n. X/3868 e ss.mm.ii. - "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013"

Decreto Dirigente di U.O. 8 marzo 2017, n. 2456 (Integrazione delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12.1.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all'efficienza energetica degli edifici e all'attestato di prestazione energetica)

D.g.r. 18 settembre 2017, n. X/7095 - "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma di bacino padano 2017"

L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 2

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexes e 2 septies

d.9 Tutela dal rumore ed isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
REGOLAMENTI di esecuzione della Legge quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.

106, art. 5, commi 1 e 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), in particolare art.4 DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017

(Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

L.R. 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico)

D.g.r. 12 luglio 2002, n. VII/9776 relativa all'approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"

D.g.r. 8 marzo 2002, n. VII/8313 relativa all'approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico" (come modificata dalle Deliberazioni di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217 e 4 dicembre 2017, n. X/7477)

D.10 Produzione di materiali da scavo

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184 bis, comma 2 bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n.

161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli 41 e 41 bis

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)

L.R. 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), in particolare art. 35 (Pertinenze e materiali di risulta)

D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare art. 52

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie)

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)

D.12 Prevenzione inquinamento luminoso

NORMA TECNICA UNI I 0819/1999 "Luce e illuminazione -Impianti di illuminazione esterna Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso".

L.R. 5 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso)

D.13 Obbligo installazione ricariche elettriche

LEGGE 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese), in particolare art. 17 quinquies (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica)

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

D.g.r. 14 dicembre 2015, n. X/4593 – "Approvazione delle linee guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici"

E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI

E.1 Strutture commerciali

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 27 luglio 2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare art. 16, comma 3 (commercio su area pubblica)

L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), in particolare art. 5

D.g.r. 24/01/2014, n. 10/1274 - Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").

E.2 Strutture ricettive

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 marzo 2014 (Modifica del Titolo IV- del decreto 9 aprile 1994 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 agosto 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di

prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone)

REGOLAMENTO REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 5, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere

REGOLAMENTO REGIONALE 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo))

REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2 (Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle legge regionali in materia di turismo))

REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie

REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»)

D.g.r. 29 dicembre 2010, n. IX/1189 - "Linee guida per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni amministrative relative alla classificazione, vigilanza e applicazione delle sanzioni per gli esercizi alberghieri"

E.3 Strutture per l'agriturismo

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare art. 5

L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare articoli 154, 155 e 156

REGOLAMENTO REGIONALE 6 maggio 2008, n. 4 (Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo))

E.4 Impianti di distribuzione del carburante

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 10 del 10 febbraio 1969 (Distributori stradali di carburanti)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 29 novembre 2002 (Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione)

Distributori stradali GPL: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione)

Distributori stradali metano: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 giugno 2002 (Rettifica dell'allegato al D.M. 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 aprile 2012 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione)

Lettera circolare DCPREV prot. n. 3819 del DM 21/03/2013 (Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di

alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 agosto 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

E.5 Sale cinematografiche

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° marzo 1994, n. 153, in particolare art. 20

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) e successive modificazioni

E.6 Scuole e servizi educativi

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido)

E.7 Enti del Terzo settore

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), in particolare art. 71, comma 1

E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30

REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei

prodotti alimentari) e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004 ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE

AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")

L.R. 2 febbraio 2010, n.6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare Titolo II, Capo III (Somministrazione di alimenti e bevande)

E.9 Impianti sportivi

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)

E.10 Strutture termali

E.11 Strutture sanitarie

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articoli 8 bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e 8 ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera) Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018 – 54 – Bollettino Ufficiale

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002)

E.12 Strutture veterinarie

PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO II – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I – SUE, SUAP e organismi consultivi

Art. 4

Composizione, compiti e modalità di funzionamento dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia (se prevista) e di ogni altro organo consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale

4.1 - Struttura comunale di riferimento

1. La *Struttura comunale di riferimento* per i procedimenti in materia edilizia ed urbanistica è l'apposito settore dell'Ufficio Tecnico Comunale designato e, per la parte edilizia, lo Sportello Unico per l'Edilizia, a partire dalla data in cui verrà istituito e diverrà operativo.
2. Le domande, le segnalazioni e le comunicazioni a carattere edilizio, urbanistico e di natura vincolistica, nonché i relativi allegati, sono presentate in modalità telematica alla Struttura comunale di riferimento (o allo Sportello Unico per l'Edilizia una volta istituito), tramite lo "Sportello Unico Telematico" di cui al successivo paragrafo 4.4.

4.2 - Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)

1. Lo Sportello Unico per l'Edilizia è il Servizio che cura i processi gestionali inerenti lo svolgimento dell'attività edilizia sul territorio comunale e che cura tutti i rapporti fra il privato, l'Amministrazione Comunale e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso di costruire, di segnalazione certificata di inizio attività o altro titolo edilizio.
2. L'ufficio raccoglie i dati dell'attività edilizia in appositi registri informatici consultabili e ne cura il costante aggiornamento.
3. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente articolo avviene attraverso l'istituzione di un'unica struttura organizzativa competente, che provvede in particolare:
 - a) alla ricezione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, delle domande per il rilascio di Permessi di Costruire e di ogni altra domanda, segnalazione o comunicazione, comunque denominata, in materia di attività edilizia, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti della Parte seconda del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi oltre ai rimandi agli sportelli telematici e siti istituzionali regionali e nazionali appositamente predisposti, che consenta, a chi vi abbia interesse, l'accesso gratuito, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle

- procedure previste dal presente Regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
- c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
 - d) al rilascio dei Permessi di Costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
 - e) alla cura dei rapporti tra l'Amministrazione Comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte II del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (ndr.: *Parte II Normativa tecnica per l'edilizia*).
4. I criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa dello **Sportello Unico per l'Edilizia** saranno definiti nell'atto costitutivo approvato dal Comune di Siziano, nel quale, in particolare, verranno stabilite la data di entrata in vigore ed il funzionamento.
 5. Le domande, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività rientranti nel campo dello Sportello Unico per l'Edilizia, nonché i relativi allegati, sono presentate in modalità telematica, tramite lo "Sportello Unico Telematico" di cui al successivo Paragrafo 4.4;
 6. L'ufficio eroga anche, su istanza dei professionisti e con modalità organizzata in appuntamenti, un confronto informativo sulla corretta applicazione di norme e procedimenti, anche nella fase di predisposizione dei progetti e prima della loro formale presentazione al Comune. Tale attività dovrà svolgersi nel rispetto dei differenti ruoli professionali e dei rispettivi interessi rappresentati, pubblici e privati, che devono confluire nel rispetto delle regole e delle normative vigenti.
 7. Tale confronto non costituisce un'anticipazione sull'esito dell'istruttoria, né può ad essa sostituirsi, poiché solo la fase istruttoria, successiva alla presentazione formale del progetto, costituisce momento autonomo di valutazione finale circa la completezza e la conformità del progetto stesso.

4.3 Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia

1. Il Responsabile dello *Sportello Unico dell'Edilizia* esercita in autonomia le funzioni previste dalle norme generali sul procedimento amministrativo, avvalendosi di referenti tecnici e/o amministrativi, assegnati all'ufficio, cui affida l'istruttoria e la predisposizione dei provvedimenti. Nell'attività di vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia è altresì coadiuvato dagli ufficiali e agenti di polizia locale per lo svolgimento dei controlli mirati ad individuare infrazioni e prevenire e reprimere l'abusivismo edilizio.
2. Per le valutazioni sull'impatto paesistico ed urbanistico degli interventi, al fine di definire l'istruttoria dei progetti, può avvalersi del parere della *Commissione comunale per il Paesaggio*.

4.4 Sportello Unico Telematico

1. In considerazione degli obiettivi generali di semplificazione e dematerializzazione delle pratiche il Comune di Siziano, ha attivato lo *Sportello Unico Telematico*, al fine di consentire la presentazione online di tutte le pratiche indirizzate alla Pubblica Amministrazione, comprese pertanto tutte le istanze, comunicazioni e segnalazioni a carattere edilizio, urbanistico e/o interessanti la materia vincolistica; le pratiche presentate attraverso lo sportello telematico sostituiscono completamente quella in formato cartaceo, nel rispetto dei dettami del Codice dell'Amministrazione Digitale.
2. Lo **Sportello Unico Telematico** è lo strumento di attuazione del *Piano di informatizzazione*, introdotto dal Decreto Legge del 24/06/2014, n. 90, obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni.
3. La presentazione, di cui al precedente punto 1, dovrà avvenire accedendo al portale telematico all'indirizzo web: **<https://www.siziano.cportal.it>** (o mediante altro portale telematico appositamente indicato con specifico avviso emanato dal Comune), utilizzando gli strumenti informatici, la modulistica e le procedure messi a disposizione dal portale stesso.
4. Lo *Sportello Unico Telematico* provvederà alla verifica di completezza e correttezza formale delle istanze presentate, le quali verranno trasmesse ai competenti Uffici Comunali per l'istruttoria tecnica. La presentazione delle pratiche è assoggettata al versamento dei diritti di istruttoria (e di bollo ove previsto dalle norme vigenti) secondo gli importi stabiliti con apposita Deliberazione pubblicata sul sito web comunale e con le modalità indicate nel portale stesso.
4. L'elenco delle pratiche la cui trasmissione è consentita solo con modalità telematiche, viene pubblicato, e periodicamente aggiornato, mediante apposite comunicazioni del Responsabile del Servizio comunale competente, pubblicate sul sito web comunale.
5. Tutti i termini di legge, relativi alla presentazione di pratiche edilizie, decorreranno a far data dal deposito in forma telematica, con relativa accettazione, presso lo Sportello Unico Telematico.
6. Il Responsabile del Servizio comunale competente, con proprio avviso, reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Siziano, potrà modificare e/o revocare le disposizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3, senza che ciò costituisca variante al presente Regolamento.
7. L'articolo 4, comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160 impone che tutte le istanze di edilizia produttiva, salva diversa disposizione interna da parte dell'ente, siano presentate esclusivamente in modalità telematica *allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)* di cui al paragrafo successivo.

4.5 Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010), è il referente unico per le imprese, sul territorio in cui si svolge l'attività o dove è situato l'impianto, per tutte le procedure relative

all'esercizio di attività produttive di beni e servizi (localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59).

2. Per "attività produttive" si intendono tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni. Devono quindi fare riferimento al SUAP, tutte le imprese, individuali o collettive, iscritte alla Camera di Commercio e le Agenzie per le imprese, soggetti privati, dotati di personalità giuridica al quale sono riconosciute funzioni di natura istruttoria e d'asseverazione (D.P.R. n. 159 del 9 luglio 2010).
3. Sono esclusi dall'ambito di competenza del SUAP gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 200 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Il Comune di Siziano per le pratiche di competenza del SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – utilizza il portale telematico messo a disposizione da Unioncamere e Anci <http://www.impresainungiorno.gov.it/>
Tutte le segnalazioni, domande, comunicazioni e dichiarazioni relative alle attività di produzione di beni e servizi di competenza del SUAP, devono quindi essere presentate esclusivamente in forma telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive mediante il suddetto portale telematico, le richieste presentate attraverso altri canali saranno respinte.
5. il Responsabile del Servizio comunale competente, con proprio avviso, reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Siziano, potrà modificare e/o revocare la disposizione di cui al precedente punto 4, senza che ciò costituisca variante al presente Regolamento.

4.6 Commissione comunale per il paesaggio

1. Il Comune di Siziano è dotato della *Commissione comunale per il paesaggio* di cui all'articolo 81, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. Per le specifiche di questo organo consultivo si rimanda allo specifico regolamento approvato con D.C.C. n. 35 del 22.09.2005 - modificato con D.G.C. n. 124 del 24.06.2010 consultabile sul sito istituzionale.

Capo II – Altre procedure e adempimenti edilizi

Art. 5

Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

1. Le modalità di autotutela e riesame dei titoli abilitativi rilasciati o

presentati, sono disciplinate dalla Legge n. 241/1990 e dall'articolo 50 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, a cui pertanto si rimanda.

Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (CDU)

1. Il *Certificato di destinazione urbanistica (CDU)* certifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, dettate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, al momento del suo rilascio. La validità del certificato viene meno decorso un anno dalla data di rilascio e comunque qualora entro tale termine intercorrano modificazioni nelle previsioni urbanistiche tali da variare la disciplina prevista per l'area.
2. La domanda deve essere inoltrata, alla *Struttura comunale di riferimento* mediante lo *Sportello Unico Telematico*, seconda l'apposita modulistica, oppure in formato cartaceo (se ancora previsto dall'apposita determinazione di cui precedente paragrafo 4.1, comma 3) ed in ogni caso specificando le generalità del richiedente, gli identificativi catastali dei terreni per cui si richiede la certificazione e allegando uno stralcio della planimetria catastale aggiornata con evidenziati gli identificativi catastali stessi.
3. I certificati vengono rilasciati, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, entro 30 giorni dalla richiesta previo pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 7 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

1. La proroga e il rinnovo dei titoli abilitativi sono disciplinati dall'articolo 15 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire e indica i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori di norma come di seguito:
 - inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo;
 - fine lavori: entro 3 anni dall'inizio dei lavori.
2. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate
3. La proroga può anche essere disciplinata nell'ambito di convenzioni sottoscritte tra l'Amministrazione e il titolare del provvedimento edilizio.
4. La richiesta deve essere presentata anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori. con almeno 15 giorni di anticipo rispetto ai suddetti termini.

Art. 8 **Agibilità ed agibilità parziale**

1. Nei casi previsti dalla normativa vigente, il soggetto titolare del titolo o atto abilitativo, suoi successori o aventi causa, è tenuto a presentare, per gli interventi edilizi di nuova costruzione, ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali, e di interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, segnalazione certificata delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico.
2. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:
 - a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
 - b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
3. La segnalazione deve essere presentata alla *Struttura comunale di riferimento* sul portale telematico, secondo la modulistica unificata, corredata dalla seguente documentazione (fatto salvo quant'altro richiesto sul portale suddetto):
 - a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
 - b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
 - c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nonché all'articolo 82 sempre del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
 - d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
 - e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
 - f) dichiarazioni e certificazioni, per gli interventi soggetti, relative al **Rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrogeologica**, di cui al successivo Paragrafo 30.11, o ricevuta di pagamento al Comune dell'importo di monetizzazione, in caso di impossibilità al rispetto stesso.
 - g) certificazione del Committente e del Direttore dei Lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto (e alle sue

eventuali varianti) relativamente agli accorgimenti tecnici per ridurre gli effetti nocivi del gas radon, di cui al successivo Art. 33.

Art.9 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

1. L'Amministrazione comunale può far eseguire in ogni momento, previo congruo preavviso, ispezioni agli immobili da parte di personale tecnico e sanitario del Comune o dell'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.), ovvero da altro personale qualificato, per accertare le condizioni delle costruzioni e determinare gli eventuali adeguamenti necessari da prescrivere ai proprietari degli immobili stessi.
2. Dette ispezioni possono essere eseguite anche a seguito di motivata segnalazione e richiesta da parte del legittimo proprietario e/o del conduttore dell'immobile.
3. Qualora la mancanza delle condizioni di agibilità previsti dall'art. 24 del d.P.R. 380/2001, di decoro, d'igiene e di sicurezza urbana siano di portata tale da comportare pericolo per la pubblica incolumità, l'igiene pubblica o la sicurezza socio-ambientale, trovano applicazione tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia, sanitaria e di sicurezza urbana al fine di adottare gli opportuni provvedimenti, anche contingibili e urgenti, per la sospensione dell'uso dell'unità immobiliare o dell'intero immobile.
4. La dichiarazione di inagibilità di un edificio, o di parte di esso, è disciplinata dall'articolo 222 del Regio Decreto n. 1265/1934 e dall'articolo 26 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 oltre che dai commi precedenti.
5. Sono altresì richiamate le disposizioni in materia di "*Dichiarazione di alloggio antigenico*" e di "*Dichiarazione di alloggio inabitabile*" di cui ai punti 3.1.12 e 3.1.13 del vigente Regolamento Locale d'Igiene.

Art 10 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

1. Il contributo di costruzione previsto dalla legge è, di norma, composto dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dalla quota commisurata al costo di costruzione e dal contributo relativo al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti.
2. Le tariffe degli oneri di urbanizzazione e del contributo per lo smaltimento dei rifiuti sono determinate con deliberazione del Consiglio Comunale e riferite alla superficie lorda di pavimento o al volume oggetto di intervento, calcolati secondo le indicazioni dello strumento urbanistico generale e del presente Regolamento. Il contributo sul costo di costruzione è determinato secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
3. In caso di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività per interventi comportanti la corresponsione del contributo di costruzione, il relativo calcolo deve essere allegato alla segnalazione medesima; è fatta salva la possibilità di chiedere allo *Sportello Unico per l'Edilizia* di

effettuare il calcolo del contributo di costruzione e a tal fine dovrà essere allegata la documentazione tecnica necessaria alla sua determinazione.

4. Le componenti del contributo, il cui ammontare viene verificato in sede istruttoria, possono essere versate anche in soluzioni rateali, secondo le modalità e con le garanzie stabilite con determinazione dirigenziale.
5. Gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, di traslazione di superficie lorda fuori sagoma nell'ambito di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica, ove ammessi, sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione secondo le tariffe approvate dal Consiglio Comunale.
6. Per gli interventi di recupero dei sottotetti, qualora il richiedente non intenda procedere alla compilazione della Tabella Ministeriale comprendente l'intero edificio per determinare la classe dello stesso, il contributo per il costo di costruzione è da considerarsi in ogni caso congruo se il calcolo è fatto sulla base della tabella ministeriale con l'applicazione della classe massima alla superficie complessiva dell'intervento.
7. In caso di mutamento di destinazione d'uso, qualora dovuto, il pagamento del contributo di costruzione è assoggettato alle previsioni del presente articolo, ivi comprese quelle in tema di rateizzazione.

Art. 11 Pareri preventivi

1. Il Comune di Siziano, nell'ambito della propria autonomia organizzativa prevede, per progetti edilizi di particolare complessità e/o su semplice richiesta degli aventi titolo, la modalità di espressione dei pareri preventivi o delle attività di consulenza preventiva di cui all'articolo all'art. 32 comma 3 bis della L.R. 12/2005 come modificato e integrato dall'art. 7 comma 1 della L.R. 21/2019.
2. Per detto progetti edilizi, i soggetti legittimati alla presentazione della pratica possono presentare un'istanza di parere preventivo e relativi allegati, predisposti da un tecnico abilitato, al fine di acquisire le valutazioni preliminari, relative a temi e argomenti specifici o per una pre-istruttoria del progetto.
3. Al fine di ottenere un preventivo parere, il Responsabile potrà, su richiesta dell'interessato o qualora lo ritenga necessario, sottoporre il progetto alla *Commissione edilizia* (ove istituita) o alla *Commissione comunale per il Paesaggio*, le quali si esprimeranno nei limiti delle funzioni ad esse riservate.
4. Il parere preventivo consente di ottenere indicazioni utili alla stesura del progetto definitivo e, per gli aspetti valutati dalle Commissioni di cui al secondo comma, ne vincola i contenuti.
5. Nei progetti preventivi relativi a proposte urbanistiche di piani attuativi o titoli abilitativi convenzionati, per i quali lo strumento urbanistico ammette la negoziazione delle capacità edificatoria, il parere preventivo ha la finalità di valutare il progetto sotto il profilo tecnico e a fornire indicazioni utili a facilitare l'avvio della successiva fase di

- concertazione con l'Amministrazione.
6. La domanda volta all'ottenimento del parere preventivo deve contenere tutti gli elementi necessari per l'identificazione del richiedente e dell'immobile, per consentire le fondamentali verifiche urbanistiche ed edilizie oggetto della richiesta, l'indicazione della zona urbanistica e degli eventuali vincoli di tutela ambientale, culturale o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc..) che gravano sull'immobile, nonché la descrizione dettagliata e la qualificazione giuridica dell'intervento che si intende realizzare.
 7. Nel caso il richiedente sia un soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che lo rappresenta o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda.
 8. Per ottenere il parere preventivo occorre inoltrare alla piattaforma "C-PORTAL SIZIANO" l'istanza ed il progetto preliminare, corredato dai seguenti elaborati minimi.
 - a) autocertificazione relativa al titolo che abilita alla richiesta, o copia del medesimo;
 - b) planimetria in scala adeguata che consenta l'esatta individuazione dell'immobile;
 - c) elaborati grafici di rilievo e di progetto (piante, prospetti, sezioni, ecc.) sufficienti ad illustrare adeguatamente il quesito proposto;
 - d) documentazione fotografica dello stato di fatto dell'immobile;
 - e) relazione illustrativa dell'intervento da realizzare.
 9. se necessario, copia dell'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio in caso di immobile assoggettato a vincolo storico, artistico, archeologico e se necessario, copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in caso di immobile assoggettato a vincolo paesistico-ambientale;
 10. Il parere viene reso entro 30 giorni dalla richiesta. Entro tale termine, l'ufficio preposto può esaminare e discutere il progetto convocando l'interessato ed il progettista in via informale ed ha facoltà di chiedere integrazioni alla documentazione allegata all'istanza, interrompendo il termine del procedimento, qualora sia necessario per una miglior comprensione del quesito o della proposta progettuale formulata.
 11. Le indicazioni e i chiarimenti resi non incidono, in ogni caso, sull'istruttoria successiva alla eventuale presentazione dell'istanza, della segnalazione o della comunicazione né sulla conclusione del procedimento amministrativo correlato.
 12. La consulenza preistruttoria di cui al presente articolo è resa gratuitamente, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

Art. 12

Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

1. Le opere che si rendono necessarie al fine di evitare un pericolo

- imminente per l'incolumità delle persone possono essere eseguite senza preventiva acquisizione del titolo abilitativo, sotto la responsabilità personale del committente e del professionista incaricato.
2. Il proprietario deve dare immediata segnalazione dei lavori alla *Struttura comunale di riferimento*, attestando i presupposti legittimanti l'effettiva esistenza del pericolo. Deve, altresì, presentare, al più presto possibile ed in ogni caso entro trenta giorni dall'inizio degli stessi, il progetto e la corrispondente domanda di permesso di costruire o altro titolo edilizio, in relazione alla natura dell'intervento.
 3. Qualora, in seguito a verifica da parte dell'Ufficio Comunale competente, non venissero confermati i presupposti di urgenza e pericolosità che hanno giustificato l'intervento, il proprietario si assume il rischio di dover demolire quanto realizzato, salvo che gli interventi non possano essere comunque oggetto di procedimento in sanatoria.
 4. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Art.13 **Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio**

1. Nell'esercizio delle sue attribuzioni urbanistiche, edilizie e ambientali, il Comune di Siziano ritiene essenziale il contributo delle diverse competenze degli operatori pubblici e privati, dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ai quali garantisce la collaborazione nelle fasi procedurali disciplinate dal presente Regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale si attiene ai principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione, efficacia ed efficienza, di amministrazione digitale, di definizione e individuazione delle responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, comprensivo di quanto previsto per i documenti già in suo possesso.
3. Il Comune di Siziano ai fini degli obiettivi di cui al comma precedente, favorisce la riunione dei procedimenti amministrativi connessi in ragione della natura degli interessi pubblici e/o privati, coinvolti nei medesimi procedimenti.
4. L'Amministrazione Comunale pubblica, provvedendo all'aggiornamento nel rispetto delle novità normative e regolamentari, sul proprio sito internet ed attraverso lo *Sportello Unico Telematico* la seguente documentazione (elencata di seguito solo a titolo esemplificativo e fatto salvo tutto quanto verrà ulteriormente implementato ai sensi del presente articolo):
 - a) la modulistica che l'interessato deve presentare per ogni procedimento edilizio, unitamente all'elenco degli atti e documenti da allegare;
 - b) l'elenco degli uffici, anche decentrati, ove è possibile presentare i progetti di opere edilizie o chiedere informazioni sugli interventi in corso di esecuzione;

- c) le circolari, le disposizioni, le determinazioni e gli atti attinenti l'attività edilizia e la sua disciplina nonché l'elenco completo della documentazione richiesta e le modalità operative delle procedure;
- d) l'elenco dei procedimenti riguardanti le richieste di formazione di titolo abilitativo;
- e) l'elenco delle autorizzazioni paesaggistiche presentate;
- f) i nominativi del Responsabile del Procedimento e del Dirigente cui è attribuito il potere sostitutivo nel caso di inerzia nella conclusione del procedimento;
- g) l'organigramma delle strutture competenti per i procedimenti.

Art. 14

Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

1. I contenuti del presente articolo sono disciplinati dalla normativa in vigore e dalle forme regolamentari previste dall'Ente comunale, principalmente mediante comunicazioni ed avvisi pubblicati all'interno del sito internet comunale.

Articolo 15

Concorsi di urbanistica e di architettura

2. Il Comune di Siziano, nell'ambito della propria autonomia organizzativa può indicare procedure per eventuali concorsi di urbanistica e di architettura per incentivare la qualità del progetto, mediante la promozione di concorsi di idee o di progettazione, in particolare per la realizzazione di interventi pubblici.

Titolo III - DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I – Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

Art. 16

Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza, ecc.

1. Richiamato quanto disciplinato dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in particolare agli articoli n. 6-bis, 15, 22, 23 e 23bis e della legge regionale n. 12/2005, le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.P.R. 380/2001, dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata in materia di edilizia, reperibili all'interno dello *Sportello Unico Telematico*, accessibile dal sito internet istituzionale.

Art. 17

Comunicazioni di fine dei lavori

1. La comunicazione di fine lavori, qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.P.R. 380/2001, dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata in materia di edilizia, reperibili all'interno dello *Sportello Unico Telematico*, accessibile dal sito internet istituzionale.

Art. 18

Occupazione di suolo pubblico

- 1 L'argomento è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 51 del 15.04.2004 "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE", a cui pertanto si rimanda.
- 2 La variazione del suddetto regolamento, mediante apposita delibera di approvazione, non comporta variante al presente Regolamento Edilizio, che si intende automaticamente aggiornato, previa adeguata comunicazione informativa pubblicata sul sito internet istituzionale.

Art. 19

Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ecc.

1. Le comunicazioni inerenti le opere di bonifica e/o di smaltimento di materiali potenzialmente pericolosi ed inquinanti, dovranno avvenire nel rispetto delle specifiche normative di settore, alle quali pertanto si rimanda.
2. Relativamente agli ordigni bellici interrati, qualora a seguito di una prima verifica di natura storica e bibliografica emergano elementi relativi alla presenza di ordigni bellici, preliminarmente all'esecuzione delle operazioni di scavo, dovrà essere richiesta ed eseguita indagine specifica, anche ai sensi del d.lgs 81/2008. Qualora durante le operazioni di indagine venissero rilevati ordigni bellici o residuati di tali oggetti dovrà esserne data immediata comunicazione al Responsabile del Servizio comunale competente o al Responsabile

dello Sportello Unico per l'Edilizia), all'Autorità Militare ed al comando di Polizia Locale competenti per zona, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Capo II – Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

Art. 20 Principi generali dell'esecuzione dei lavori

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia, vigenti al momento dell'esecuzione.
2. Il Direttore dei Lavori, l'Esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri in prossimità e/o interessanti direttamente le aree stradali, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori (ove prevista).

Art. 21 Punti fissi di linea e livello

1. Per gli interventi di nuova edificazione e nella realizzazione di nuove recinzioni da attuarsi a confine con aree pubbliche o assoggettate all'uso pubblico è fatto obbligo al titolare del provvedimento abilitativo di allegare al progetto la seguente documentazione:
 - a. l'individuazione sul terreno del/dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - b. indicazione dei punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
2. In alternativa a quanto previsto al comma precedente, il titolare del provvedimento abilitativo, prima di iniziare i lavori, può richiedere al Comune, la ricognizione dei luoghi per la determinazione dei punti fissi di allineamento e di quota, con la procedura di cui ai commi seguenti.
3. L'interessato deve provvedere all'identificazione dei capisaldi altimetrici e planimetrici dell'opera da realizzare, mediante picchettatura o mezzi simili, e comunicarlo al Comune entro 10 giorni.
4. La *Struttura comunale di riferimento*, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, partecipa alle operazioni di ricognizione dei suddetti punti insieme al Direttore dei Lavori, a spese del richiedente, il quale è tenuto anche a fornire il personale ed i mezzi necessari.
5. Della suddetta determinazione il direttore dei lavori redige apposito

verbale in doppio esemplare firmato dalle parti, controfirmato dall'impresa esecutrice, e deve trasmetterlo, prima dell'inizio lavori, al Comune.

6. Se entro i 15 giorni di cui al precedente comma 4 la *Struttura comunale di riferimento* non provvede a quanto sopra, il titolare del provvedimento abilitativo può procedere autonomamente alla definizione degli stessi, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, redigendo apposito verbale e inviandolo alla Struttura comunale di riferimento.
7. Prima di iniziare scavi per nuove costruzioni all'interno di piani esecutivi con previsione planivolumetrica il concessionario è tenuto, in ogni caso, a contrassegnare mediante segnalazione e picchettature la dislocazione sul terreno delle costruzioni stesse come da progetto.

Art. 22

Condizione del cantiere e recinzioni provvisorie

1. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione gli atti edilizi legittimanti l'intervento in copia originale (o loro copie) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori, copia della notifica preliminare ai sensi D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., del piano di sicurezza e di tutte le documentazioni previste dalla normativa vigente.
2. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei.
3. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
4. Ferme restando le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., tutti i lavori edili disciplinati dal presente Regolamento, devono essere realizzati da personale qualificato ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
5. Nella realizzazione e nella conduzione dei cantieri edili, devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori, per prevenire ogni forma di pericolo per la pubblica sicurezza, per evitare danni all'ambiente e per attenuare le molestie a terzi.
6. Il Legale rappresentante dell'impresa assuntrice dei lavori deve essere presente in cantiere o vi deve assicurare la presenza permanente di persona che idoneamente lo rappresenti quale Responsabile del cantiere. Le generalità del Responsabile del cantiere devono essere comunicate all'Amministrazione comunale contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori.
7. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie alla garanzia della sicurezza, alla tutela dell'ambiente e dell'igiene, al rispetto del decoro.
8. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e negli

interventi di ampliamento degli edifici, devono essere messe in atto tutte le misure idonee atte a tutelare gli eventuali occupanti delle porzioni di edificio non interessate dai lavori edili; dovranno altresì essere posti in essere tutti gli accorgimenti tecnici al fine di minimizzare i disagi e al fine di consentire l'accesso all'edificio e alle unità immobiliari non interessate dall'intervento e, per quanto possibile, l'uso delle parti comuni.

9. Nel deposito e nell'accatastamento di materiali di lavorazione al suolo o sui piani di lavoro, devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad impedire l'insorgere di pericolo per i lavoratori e per la pubblica incolumità.
10. Il titolare dell'atto edilizio, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
11. L'autorizzazione alla realizzazione delle recinzioni provvisorie di cantiere e alla posa di strutture provvisorie di cantiere, si considera compresa nel provvedimento abilitativo preventivo all'esercizio dell'attività edilizia cui il cantiere si riferisce;
12. Il Committente, qualora per la realizzazione degli interventi si renda necessaria l'occupazione temporanea di suolo pubblico, deve preventivamente ottenere l'apposita autorizzazione da parte della competente Autorità comunale.
13. Ferme restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
14. Quando sia necessario prolungare l'occupazione di suolo pubblico oltre il termine stabilito, l'avente titolo ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo dell'autorizzazione, indicando la presumibile durata dell'ulteriore occupazione.
15. L'autorizzazione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
16. Gli angoli sporgenti dalle recinzioni, o altre strutture di cantiere, devono essere segnalati sia durante il giorno che durante la notte secondo le prescrizioni contenute nel Codice della strada e nei relativi regolamenti attuativi.
17. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere realizzate con materiali idonei ed essere alte almeno mt. 2,00 e risultare non trasparenti nelle parti visibili da vie e spazi pubblici.
18. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve

comunque essere consentito - salvo casi eccezionali il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.

19. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di servirsi delle recinzioni provvisorie prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
20. Al termine dei lavori edili, l'impresa assuntrice deve provvedere alla rimozione di tutte le recinzioni e delle strutture provvisorie, riportando alle condizioni iniziali lo stato del luogo e l'eventuale spazio pubblico temporaneamente occupato, liberandolo da ogni ingombro o impedimento.

Art. 23 Cartelli di cantiere

1. Nei cantieri edili nei quali siano in corso interventi edilizi disciplinati dal presente Regolamento, ai sensi dell'art. 27, comma 4 del d.P.R. 380/2001, deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile avente le seguenti dimensioni:
per i lavori pubblici, non inferiori a mt. 2,00 di altezza e mt. 1,00 di larghezza (vedi circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1° giugno 1990),
 - per lavori privati, non inferiori a mt 0,65 di altezza e mt. 0,95 di larghezza, con l'indicazione:
 - del tipo, dell'oggetto e della destinazione dell'intervento;
 - degli estremi del provvedimento abilitativo preventivo all'esercizio di attività edilizia;
 - delle generalità del titolare dello stesso;
 - del nominativo del Progettista;
 - del nominativo del Direttore dei lavori;
 - del nominativo dell'Impresa assuntrice dei lavori;
 - del nominativo del Responsabile del cantiere;
 - del nominativo del Responsabile dei lavori ai fini della sicurezza;
 - del nominativo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.);
 - del nominativo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.);
 - della data di inizio dei lavori e della data di prevista ultimazione degli stessi;
 - del recapito telefonico a cui rivolgersi in caso di emergenza
2. In caso di cantieri interessanti immobili amministrati in regime condominiale, l'obbligo di apposizione del cartello, di cui al precedente comma 1, deve essere assolto dall'Amministratore; in caso di intervento su singola unità immobiliare detto obbligo compete al relativo proprietario.
3. La mancata affissione del cartello, determina la sospensione dei lavori fino alla sua apposizione e l'applicazione di una sanzione pecuniaria di cui all'apposita Tabella riportata al successivo 99.1, ove la compilazione fosse incompleta, la sanzione è ridotta alla metà.
4. L'affissione del cartello è facoltativa per gli interventi di edilizia libera o

non subordinati alla presentazione di documentazione tecnica asseverata.

5. La tabella e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e dei diritti comunali.

Art.24

Criteri da osservare per scavi e demolizioni

24.1 Scavi

1. Alle operazioni di scavo si applicano le misure per la salute e sicurezza di cui al titolo IV del D.Lgs 81/08 e relativi allegati.
2. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante ed in modo da non compromettere la sicurezza di edifici, impianti, strutture, manufatti ed opere stradali posti nelle vicinanze.
3. Si precisa inoltre che l'installazione di tiranti ricadenti nel sottosuolo pubblico è soggetta a specifica richiesta; qualora la collocazione dei tiranti interessi la proprietà di terzi, questa dovrà essere precedentemente assentita dalle medesime proprietà.
4. La sicurezza degli edifici, degli impianti, delle strutture e dei manufatti circostanti deve essere verificata dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del cantiere mediante appositi monitoraggi.
5. Nel caso venisse riscontrata qualsiasi anomalia, lesione o infiltrazione d'acqua negli edifici circostanti, il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del cantiere devono darne immediata comunicazione alla *Struttura comunale di riferimento*, sospendendo ogni operazione di scavo ed adottando tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei luoghi.
Il Comune, fatta salva la possibilità di procedere d'ufficio a spese del Committente dei lavori, può richiedere allo stesso la redazione di un'idonea perizia redatta da un tecnico qualificato, che attesti l'insussistenza di pericoli per la pubblica incolumità, ovvero, in caso di accertato pericolo, può ordinare l'esecuzione di tutte quelle misure per fronteggiare la situazione generatasi.
6. Gli scavi non devono in nessun modo arrecare danno, impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi pubblici o di uso pubblico; qualora risultasse necessaria l'occupazione temporanea di tali spazi, il Committente deve ottenere preventivamente le apposite Autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico.
7. I materiali di risulta dagli scavi, qualora non contaminati, possono essere riutilizzati in sito, utilizzati in qualità di sottoprodotti o smaltiti come rifiuti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Il proponente è tenuto a dichiarare le modalità di gestione prescelte all'atto della presentazione dei titoli edilizi o in variante agli stessi.
8. L'utilizzo dei materiali da scavo in qualità di sottoprodotti, esclusi dalla nozione di rifiuto, è ammesso nel rispetto di tutti i requisiti, delle modalità e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente che devono essere assolti comunque prima dell'inizio dei lavori di scavo. Il proponente è tenuto a dare tempestiva informazione al Responsabile del procedimento urbanistico/edilizio in merito all'assolvimento degli adempimenti richiesti dalle norme vigenti.
9. I materiali da scavo che il proponente l'intervento non intende

escludere dalla nozione di rifiuto, devono essere gestiti nel rispetto della disciplina normativa dei rifiuti e non necessitano di alcun atto di assenso preliminare.

10. Restano fermi gli obblighi di comunicazione agli Enti preposti in merito al rinvenimento di eventuali potenziali contaminazioni ai sensi delle norme vigenti.
11. Nelle operazioni di trasporto deve evitarsi ogni imbrattamento del suolo pubblico; in caso di eventuali dispersioni di materiale lungo il tragitto verso il recapito autorizzato, la pulizia delle strade è a cura e a spese dell'impresa assuntrice dei lavori e dovrà essere effettuata immediatamente. Sarà in ogni caso facoltà del Comune ordinare l'adozione di idonei accorgimenti tecnici volti ad evitare l'imbrattamento del suolo pubblico.
12. Nei casi in cui i materiali di risulta di scavi (e di demolizioni) determinino pregiudizio delle condizioni di sicurezza del traffico a causa del rilevante numero di trasporti necessari all'allontanamento dei materiali di risulta, la *Struttura comunale di riferimento* potrà prescrivere particolari orari e percorsi per l'effettuazione di tali trasporti.
13. Si ribadisce che in ogni caso la raccolta, il deposito temporaneo, il trasporto, lo smaltimento e l'eventuale riutilizzo dei materiali di risulta di scavi (e di demolizioni) è soggetta al rispetto delle vigenti disposizioni in materia e alle prescrizioni di carattere igienico-sanitario.

24.2 Demolizioni

1. Nei cantieri dove sono previste opere di demolizione, si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle stesse vengano calati al suolo a mezzo di apposite trombe o recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
2. Ogni operazione di demolizione, effettuata attraverso mezzi a pale o altri macchinari a bracci meccanici, dovrà trovare applicazione con tutte le cautele atte ad impedire l'insorgere di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.
3. Nei casi di demolizione di edifici facenti parte di cortine edilizie, o comunque a cui siano addossati altri fabbricati o strutture, devono essere adottate tutte le cautele in modo da non compromettere la sicurezza dei fabbricati e delle strutture adiacenti.
4. Le demolizioni interessanti luoghi in gravi situazioni di carenza di condizioni igienico-sanitarie, devono essere precedute da adeguati interventi di risanamento.
5. I materiali di risulta derivanti da opere di demolizione non potranno essere accatastati sul suolo pubblico; nel caso si rendesse necessario, a causa di particolari condizioni di lavoro o in ragione della natura delle opere, occupare temporaneamente spazio pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta apposita autorizzazione. In tali casi, dovranno essere predisposti tutti quegli accorgimenti atti ad impedire l'insorgere di pericoli per l'incolumità pubblica.
6. In ogni caso la raccolta, il trasporto, lo smaltimento e l'eventuale riutilizzo dei materiali di risulta delle demolizioni è soggetta al rispetto delle vigenti disposizioni in materia e alle prescrizioni di carattere

igienico-sanitario.

Art. 25
Misure di cantiere ed eventuali tolleranze

1. Fatti salvi i diritti dei terzi per le distanze dai confini, gli allineamenti verso gli spazi pubblici, le misure minime fissate da leggi o regolamenti e le prescrizioni apposte a tutela del bene, ai sensi del d.lgs 42/2004, e qualora non si eccedano le condizioni di seguito elencate, costituiscono tolleranze di cantiere gli scostamenti relativi alle misurazioni lineari:
 - per le misure inferiori o uguali a mt. 5,00 lo scostamento non può essere superiore al 2,00% della misura lineare;
 - per le misure oltre mt. 5,00 e fino a mt. 30,00 per il calcolo dello scostamento si applica la seguente formula:
$$Y = (X + 20) \times 0,4$$
dove al posto di **X** viene inserita la misura lineare espressa in metri ed, eseguendo l'operazione indicata, si ricava **Y** che è il massimo scostamento ammissibile espresso in centimetri per la misura lineare inserita al posto di **X**.
 - per le misure superiori a mt. 30,00 il massimo scostamento ammissibile è di cm.20;
2. Qualora le condizioni sopra elencate siano rispettate, non vi è l'obbligo di presentare ulteriori elaborati grafici o comunicazioni e pertanto non sussiste la condizione di variante al progetto presentato.

Art. 26
Sicurezza e controllo nei cantieri,
misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

1. Durante lo svolgimento dell'attività edilizia devono essere osservate le norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare quelle contenute nel d.lgs 9 aprile 2008 , n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".
Devono essere altresì adottati tutti gli opportuni accorgimenti atti a limitare l'inquinamento acustico e a evitare l'inquinamento atmosferico e delle acque, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. Tutti i cantieri edili devono essere dotati di idonei servizi igienici, con scarichi conformi alla normativa vigente e adeguata fornitura di acqua potabile, e qualora previsto per la specifica tipologia di cantiere, dotati di docce e spogliatoi a disposizione dei lavoratori e in numero adeguato agli addetti.
Dovrà essere altresì realizzato idoneo spazio per le operazioni di primo soccorso in caso di infortunio. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di alloggi temporanei per i lavoratori e per il personale di custodia, di strutture da destinare a spazio mensa o per uffici vendite, dovranno essere assicurati i requisiti di agibilità prescritti dal vigente Regolamento Locale di Igiene.

3. Tutte le strutture provvisorie del cantiere (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti o simili) devono avere idonei requisiti di resistenza e stabilità ed essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose: esse devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni nei cantieri temporanei o mobili.
4. Le fronti dei ponteggi prospettanti verso strade aperte al libero transito dovranno essere chiuse con stuoie, teli o similari e dovranno essere provviste di opportune difese di trattenuta, nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
5. Le scale aeree, i ponti mobili e gli apparecchi di sollevamento possono essere utilizzati solo se dotati del relativo certificato di collaudo. Ogni macchinario deve essere impiegato nel rispetto delle norme, prescrizioni d'uso e precauzioni dettate dagli enti competenti per la vigilanza. I collaudi, certificati e quant'altro previsto dalla vigente normativa, deve essere conservato in cantiere a disposizione degli Organi di vigilanza in caso di ispezioni e accertamenti.
6. In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo, il Responsabile della *Struttura comunale di riferimento* procede alle opportune segnalazioni alle Autorità competenti, all'adozione dei conseguenti provvedimenti e può ordinare la sospensione dei lavori fino all'accertamento dell'avvenuta osservanza delle prescrizioni violate.

Art. 27

Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamento di ordigni bellici

27.1 Ritrovamenti archeologici e resti umani

1. I progetti di opere edilizie comportanti i lavori di scavo in aree non vincolate ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ma individuate come aree a rischio archeologico in elaborazioni cartografiche eseguite dalla Soprintendenza Archeologica della Lombardia (Carte del Rischio Archeologico), devono essere sottoposti a segnalazione preventiva alla Soprintendenza competente. Tale segnalazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima della presentazione del progetto e copia della stessa deve essere allegata alla presentazione del titolo edilizio. In ogni caso, qualunque lavoro di scavo nelle suddette aree deve comunque essere segnalato alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia, indipendentemente dalla successiva realizzazione di un intervento edilizio. Tutte le opere e gli interventi dovranno rispettare pedissequamente le indicazioni e le eventuali prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologica atte ad evitare il danneggiamento del patrimonio archeologico. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, comprese le opere di urbanizzazione, la verifica dell'interesse archeologico deve essere anticipata alla fase del progetto preliminare.
2. In ogni caso, tutti gli eventuali ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico ed artistico e culturale, disciplinati dall'art. 10 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, devono essere immediatamente posti a disposizione degli enti competenti, dandone immediata comunicazione

al Comune, alla Soprintendenza competente e all'autorità di pubblica sicurezza, entro 24 ore dal ritrovamento.

3. Chiunque ritrovi fortuitamente tali beni deve provvedere alla loro conservazione temporanea, lasciandoli nella posizione originaria del ritrovamento. Nel caso questo non costituisca un accorgimento sufficiente, lo scopritore avrà la facoltà di rimuoverlo per poter meglio garantirne la conservazione, fino alla visita dell'Autorità competente.
4. I lavori per la parte interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare intatti gli oggetti ritrovati, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
5. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

27.2 Interventi preventivi di bonifica

1. E' vietata la realizzazione di nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di rifiuti inquinanti e/o pericolosi, letame o altro materiale insalubre, che abbiano potuto comportare un inquinamento del suolo stesso, se non previo completo risanamento, nei modi previsti dalle norme vigenti, del sottosuolo corrispondente.
2. Dovranno inoltre essere effettuate le opportune verifiche, tese all'accertamento dei limiti di contaminazione dei suoli, nel rispetto delle procedure fissate dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, prima dell'esecuzione di lavori edili interessanti:
 - a) aree industriali dismesse;
 - b) attività di deposito e commercio di idrocarburi;
 - c) attività di deposito e commercio di sostanze o preparati tossici.
3. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione; trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere dissodato per la profondità di due metri; le ossa che vi si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.
4. Nel caso il terreno oggetto dell'intervento fosse soggetto ad infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, dovranno essere predisposti idonei drenaggi ed altri eventuali accorgimenti atti a garantire in ogni caso la salubrità del sito.

27.3 Ritrovamento ordigni bellici

1. In caso di presumibile ritrovamento di ordigni bellici si evidenzia che presso il Ministero della difesa - Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del Demanio - è istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177, l'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici. L'iscrizione all'albo è condizione per l'esercizio dell'attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni

bellici inesplosi, pertanto solo a tali imprese specializzate possono essere affidati compiti di bonifica, anche preventiva, da ordigni bellici.

Art. 28
Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

1. L'assuntore dei lavori, ove l'esecuzione dei lavori stessi comporti la manomissione del sottosuolo pubblico o la costruzione di assiti o ponteggi su area pubblica, deve richiedere preventivamente le opportune prescrizioni ed autorizzazione all'Ufficio comunale competente secondo il Regolamento per la Manomissione del Suolo Pubblico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 8 aprile 2005 consultabile sul sito istituzionale a cui si rimanda in toto.

**Titolo IV - DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA,
PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI**

Capo I – Disciplina dell'oggetto edilizio

Art. 29
Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

1. I requisiti di salubrità, i requisiti di comfort ambientale, i requisiti spaziali e i requisiti funzionali da osservare nelle costruzioni sono quelli prescritti dal vigente Regolamento Locale d'Igiene nonché da norme nazionali e regionali vigenti aventi efficacia prevalente su detto Regolamento Edilizio.
2. Sono fatte salve eventuali norme contenute nel presente Regolamento Edilizio, qualora più specifiche e più gravose al fine del miglioramento dei suddetti requisiti.
3. Se il terreno sul quale si intendono realizzare opere edilizie è umido o soggetto all'invasione di acque superficiali o sotterranee, si deve procedere preventivamente alla realizzazione di adeguati drenaggi superficiali e profondi, fino alla completa bonifica del terreno stesso.
4. E' comunque fatto obbligo di adottare, per tutte le costruzioni, su qualsiasi terreno, le misure atte a impedire che l'umidità ascendente raggiunga le fondazioni e le strutture sovrastanti.
5. Qualora il progetto approvato preveda la realizzazione di rilevati, è vietato fare uso di terra o di altro materiale inquinato.
6. Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dalla umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici.
7. I locali abitabili posti al piano terreno, indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno circostante (a sistemazione avvenuta), debbono avere - salvo casi particolari in edifici con destinazione d'uso non residenziale - il piano di calpestio isolato mediante solaio.
8. Il solaio deve essere distaccato dal terreno stesso a mezzo di vespaio aerato (avente altezza interna non inferiore a cm 50 e superfici di aerazione libera non inferiori a 1/100 della superficie del vespaio stesso uniformemente distribuite al fine di assicurare una sufficiente

- circolazione dell'aria).
9. I pavimenti debbono essere isolati mediante materiale impermeabile in strati continui.
 10. Qualora i locali abitabili risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante (a sistemazione avvenuta), deve essere prevista un'intercapedine aerata che circonda detti locali per tutta la parte interrata.
 11. L'intercapedine deve avere una cunetta più bassa del piano di calpestio dei locali abitabili e larghezza pari ad un terzo della sua altezza.
 12. Le griglie di aerazione delle intercapedini o pozzi luce eventualmente aperte sul marciapiede debbono presentare resistenza alle ruote di un automezzo e debbono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni.
 13. Per i locali non abitabili posti a livello del terreno o seminterrati è ammessa la costruzione su vespaio aerato di ciottoli.
 14. Il solaio dei locali, abitabili o non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda freatica e a quello di massima piena delle fognature dalla relazione geologica del terreno.
 15. Tutte le murature debbono essere isolate mediante stratificazioni impermeabili continue poste al di sotto del piano di calpestio più basso, sono ammessi anche altri idonei sistemi di impermeabilizzazione delle strutture interrate purché garantiscano l'isolamento delle soprastanti murature.
 16. A protezione delle precipitazioni atmosferiche, terrazze, giardini pensili e coperture piane (su tutto l'edificio o su parte di esso) dovranno essere impermeabilizzati con materiali in strati continui, realizzati in modo da evitare qualsiasi ristagno di acqua (pendenza minima 2 %), curando in particolar modo tutti i punti soggetti a possibili infiltrazioni.
 17. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati idonei accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
 18. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
 19. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
 20. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti ed altri piccoli animali.
 21. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti, quelle esistenti e conservate devono corrispondere ai requisiti di cui all'art. 3.4.60 del vigente Regolamento Locale d'Igiene, l'Autorità comunale competente, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può sempre imporre la sigillatura di quelle esistenti, ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli

utenti.

22. Relativamente al recupero dei vani e locali seminterrati all'interno del territorio comunale, ai sensi della L.R. 10 marzo 2017, n. 7 (*Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti*), al fine dell'individuazione delle parti del territorio escluse dall'applicazione delle disposizioni della legge citata, si rimanda all'apposita deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 30.06.2017, eventuali modificazioni ed aggiornamenti della suddetta deliberazione si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.
23. Relativamente alla "durabilità" degli edifici ed in particolare delle strutture, al fine di assicurare il mantenimento nel tempo della geometria e delle caratteristiche dei materiali della costruzione:
- ai progetti delle opere strutturali (sia di tipo privato che di tipo pubblico) deve essere allegato, ai sensi del punto 10.1 dell'Aggiornamento delle «*Norme tecniche per le costruzioni*», approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, un documento complementare al progetto strutturale che ne prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi dell'intera opera, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico detto "**Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera**" (detto documento costituisce specifica integrazione del Piano di cui al capoverso seguente – ove previsto);
 - ai progetti esecutivi delle opere pubbliche deve essere allegato, ai sensi dell'art. 33 del dPR 207/2010 il "**Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti**", detto piano è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.
- Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del procedimento:
- a) il manuale d'uso;
 - b) il manuale di manutenzione;
 - c) il programma di manutenzione.

Art. 30

Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo, al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica.

30.1 Compatibilità ambientale degli edifici

1. Tutte le costruzioni devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale di riferimento; tenendo in debito conto la suddivisione del

Comune in Ambiti territoriali come individuati dal P.G.T. (di trasformazione, del territorio edificato o in corso di trasformazione o agricoli) gli interventi edilizi dovranno pertanto essere realizzati nel rispetto delle norme d'inserimento ambientale e modalità d'intervento da esso previste, in particolare per quanto attiene il "Tessuto storico" .

2. Gli edifici di nuova costruzione, o soggetti a ristrutturazione o recupero, dovranno armonizzarsi nelle linee, nei materiali di facciata e rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti la matrice ambientale di Siziano (anche senza essere necessariamente simili a questi) nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
3. Nel caso di interventi edilizi di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria delle facciate, le reti di distribuzione di energia elettrica per i vari usi, dell'illuminazione pubblica e di trasmissioni in genere (telefonia, video, dati, ecc.), dovranno, prioritariamente, essere previste o portate in tubazioni passacavo sotto traccia, avendo come obiettivo il decoro delle facciate ed il solo permanere dei cavi e delle tubazioni in vista ove previsto da specifiche normative.
4. Il Responsabile della *Struttura comunale di riferimento* in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
5. Il Responsabile della *Struttura comunale di riferimento*, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
6. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato per l'esecuzione.

30.2 Prestazioni energetiche minime obbligatorie degli edifici

1. Ai sensi delle norme nazionali⁽¹⁾ e regionali⁽²⁾, gli edifici devono attuare il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili, nel rispetto di requisiti minimi di efficienza energetica rappresentati, sostanzialmente, secondo le più recenti disposizioni del legislatore lombardo, dall'"*Indice di prestazione energetica globale dell'edificio*", espresso in termini di Energia Primaria Totale Globale (EPgl,tot).
2. Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) indica, mediante appositi criteri e norme generalmente del Documento di Piano e/o del Piano delle Regole, in quali casi ed in qual misura sono obbligatori miglioramenti di detto indice ed in ogni caso dell'efficienza energetica degli edifici, oltre alle modalità d'incentivazione urbanistica per il raggiungimento di livelli di efficienza energetica migliorativi, a tale disciplina pertanto si rimanda per le specifiche.

- (1) Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e ss.mm.ii..
- (2) D.g.r. 17 luglio 2015 - n. X/3868 "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013".

30.3 Qualità dell'aria negli spazi confinati

1. La definizione del volume d'aria in ciascuno spazio confinato deve essere valutata in relazione al complesso degli aspetti geometrici, della morfologia di tale ambiente ed in relazione alle effettive condizioni di permeabilità all'aria dei materiali impiegati nella realizzazione degli elementi di confine. Fanno parte degli elementi che influenzano la qualità dell'aria le eventuali emissioni dei materiali impiegati nella costruzione e le condizioni di effettivo utilizzo di tali spazi.
2. Le abitazioni devono essere progettate e realizzate in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi delle abitazioni medesime e che le condizioni di purezza e di salubrità dell'aria siano tecnicamente le migliori possibili.
3. Negli ambienti riservati all'abitazione devono essere impediti l'immissione ed il riflusso dell'aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la diffusione di esalazioni e di sostanze inquinanti dalle stesse prodotte. E' consigliato l'utilizzo di materiali naturali e finiture bio e/o ecocompatibili che richiedano un basso consumo di energia ed un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita.
4. La costruzione dovrà essere concepita e costruita in modo da non compromettere l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non provocare:
 - a) sviluppo di gas tossici;
 - b) presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi;
 - c) emissione di radiazioni pericolose;
 - d) inquinamento o tossicità dell'acqua o del suolo;
 - e) difetti nell'eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei rifiuti solidi o liquidi;
 - f) formazione di umidità su parti o pareti dell'opera.
5. Il requisito, di cui al comma 2, si intende soddisfatto se vengono rispettate le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme vigenti sull'uso di specifici materiali da costruzione.

30.4 Orientamento degli edifici

1. Al fine di conseguire significativi risparmi energetici durante la stagione invernale, in assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale gli edifici di nuova costruzione devono essere posizionati con l'asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest con una tolleranza di 45° e le interdistanze fra edifici contigui posti all'interno dello stesso lotto (e se possibile anche su lotti diversi) devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate. Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono essere disposti a Sud-Est,

Sud e Sud-Ovest. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie, scale, corridoi, servizi igienici, ecc.) devono essere preferibilmente disposti lungo il lato Nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati. Le aperture massime devono essere collocate da Sud-Est a Sud-Ovest.

2. E' in ogni caso vietata, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, la realizzazione di unità abitative nelle quali tutti gli spazi di abitazione abbiano affacci solo verso Nord. Si intende per affaccio verso Nord quello in cui l'angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore a 30°.

30.5 Controllo del soleggiamento

1. Al fine di conseguire significativi risparmi energetici durante la stagione estiva, riducendo la necessità di impianti meccanici di raffrescamento (o condizionamento), in tutti i nuovi edifici devono essere previsti sistemi di schermatura atti a garantire un efficace controllo del soleggiamento riducendo al contempo gli effetti della radiazione solare incidente. In particolare, le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi che ne consentano la schermatura e l'oscuramento.
2. Ove non ostino ragioni di conservazione delle originarie caratteristiche degli edifici e/o di inserimento dei medesimi nei relativi contesti edificati, e in particolare nell' "*Ambito del tessuto storico*" e negli "*Ambiti agricoli delle cascine storiche*", sono da preferire sistemi in grado di impedire, durante la stagione estiva, l'irraggiamento solare diretto all'interno dei locali (con conseguente surriscaldamento da "effetto serra") consentendo tuttavia, al contempo, l'illuminazione naturale dei medesimi.
3. In alternativa, il controllo del soleggiamento può essere ottenuto attraverso la formazione di aggetti al di sopra delle superfici finestrate e/o un loro arretramento rispetto al filo di facciata.

30.6 Materiali ecosostenibili

1. Per la realizzazione degli edifici è consigliato l'utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita.
2. L'impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici.

30.7 Illuminazione naturale

1. La qualità della luce naturale è da ritenersi idonea allo svolgimento di tutte le funzioni presenti nel tessuto insediativo.
2. Oltre che per la salubrità dei locali, l'ottimizzazione nell'uso della illuminazione naturale è da ritenersi un obiettivo da perseguire in relazione ai conseguenti risparmi energetici.
3. Tra le soluzioni rivolte a favorire l'utilizzo della luce naturale sono ammesse anche quelle che si avvalgono di sistemi di trasporto e diffusione della luce naturale attraverso specifici accorgimenti

architettonici e tecnologici.

4. L'illuminazione naturale degli spazi che non dispongono di sufficienti aree esposte all'esterno rispetto alla superficie utile interna può essere garantita anche attraverso l'utilizzo di sistemi di illuminazione zenitale. E' consigliato l'utilizzo, soprattutto in edifici pubblici, destinati a terziario e produttivo, di sfruttare le tecnologie e/o i sistemi di captazione della luce naturale (condotti di luce, pipes light, mensole di luce, pozzi di luce, ecc.).
5. Tutti i locali di abitazione (camere da letto, sale soggiorno, cucine, sale da pranzo, studi o sale di lettura, spazi cottura, ambienti multiuso della tipologia a pianta libera), nonché i locali accessori (sale da gioco, tavernette, spazi cottura aggiuntivi a quelli già previsti come locali abitativi), devono avere una adeguata superficie finestrata atta ad assicurare l'illuminazione naturale.
6. Possono usufruire della sola illuminazione artificiale i locali di servizio (stanze da bagno, servizi igienici, lavanderie, cantine, spogliatoi, guardaroba, corridoi, ripostigli, ecc.), fatta eccezione per la prima stanza da bagno che deve avere illuminazione naturale diretta.
7. In tutti gli spazi di abitazione deve essere assicurata la visione verso l'esterno. Tale visione deve comprendere sia l'ambiente circostante che la volta celeste.
8. La superficie aeroilluminante, riferita alla superficie finestrata apribile, non dovrà essere inferiore a quanto stabilito dal vigente Regolamento Locale d'Igiene, misurata nei modi ivi precisati.
9. In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, per le nuove costruzioni le superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili) devono essere quanto più possibile orientate al sud geografico, con una tolleranza di 45°.
10. Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento nelle nuove abitazioni è vietata la realizzazione di unità abitative nelle quali tutti gli spazi di abitazione abbiano affacci solo verso Nord. Si intende per affaccio verso Nord quello in cui l'angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore a 30°.

30.8 Illuminazione artificiale

1. In alternativa all'uso della luce naturale è consentito, ove sia tecnicamente dimostrata l'impossibilità di conseguire l'illuminazione naturale ed esclusivamente nei casi ammessi dal vigente Regolamento Locale d'Igiene, l'uso della illuminazione artificiale.
2. Ogni locale di abitazione, accessorio o di servizio deve essere munito di impianto elettrico permanente atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

30.9 Ventilazione naturale

1. L'utilizzo della ventilazione naturale deve essere considerato elemento fondamentale in relazione all'ottenimento di idonee condizioni di qualità dell'aria.

2. Oltre che per la salubrità dei locali, l'ottimizzazione nell'uso della ventilazione naturale diretta è da ritenersi un obiettivo da perseguire in relazione ai conseguenti risparmi energetici nei periodi di inattività dell'impianto di climatizzazione invernale ed estiva.
3. Le modalità con cui perseguire tale obiettivo dipendono dal tipo e dal numero di ricambi attuabili in relazione alle differenti tipologie di apertura degli infissi.
4. Negli interventi di nuova edificazione è necessario prevedere un adeguato riscontro d'aria.
5. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di ristrutturazione radicale tutti i locali di abitazione (camere da letto, sale soggiorno, cucine, sale da pranzo, studi o sale di lettura, spazi cottura, ambienti multiuso della tipologia a pianta libera), nonché i locali accessori (sale da gioco, tavernette, spazi cottura aggiuntivi a quelli già previsti come locali abitativi), ad esclusione quindi dei soli locali di servizio (stanze da bagno, servizi igienici, lavanderie, cantine, spogliatoi, guardaroba, corridoi, ripostigli, ecc.) devono usufruire di aerazione naturale diretta. Le finestre di detti locali devono prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili nel rispetto dei rapporti di aerazione richiesti dal Regolamento Locale d'Igiene.

La prima stanza da bagno di ogni nuovo alloggio deve tuttavia essere dotata di aerazione naturale diretta nel rispetto dei contenuti del R.L.I.

5. Per la verifica e il calcolo della ventilazione naturale vengono convenzionalmente considerate le parti apribili dei serramenti al lordo dei telai. Sono normalmente escluse dal calcolo le porte di accesso alle unità immobiliari, se non a diretto contatto con l'esterno dell'edificio e dotate di opportune parti apribili, ad eccezione dei locali adibiti ad attività commerciali aperte al pubblico.
6. Nel caso di serramenti con tipo di apertura diversa da quella a battente – ad esempio vasistas o con ante scorrevoli - e che comunque non permettono l'apertura dell'intero vano finestra, sarà considerata la sola superficie effettivamente utile all'aerazione del locale, per i serramenti a vasistas è considerata utile all'aerazione del locale una superficie, convenzionale, pari ad 1/3 dell'area della corrispondente anta apribile.

30.10 Ventilazione meccanica controllata

1. Fermo restando quanto prescritto all'articolo precedente, per gli edifici nuovi e per quelli oggetto di ristrutturazione radicale è raccomandata l'installazione di un sistema di ventilazione ad azionamento meccanico controllata (VMC), che garantisca un ricambio d'aria medio giornaliero pari a 0,35 vol/h per la destinazione residenziale.
2. Per le destinazioni d'uso diverse da quella residenziale, i valori dei ricambi d'aria dovranno essere ricavati dalla normativa tecnica UNI vigente.
3. Al fine di conseguire significativi risparmi energetici nei periodi di impiego dell'impianto di climatizzazione invernale ed estiva, è raccomandata l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) "a doppio flusso" in grado:
 - a) nella stagione invernale, di recuperare almeno il 75% delle calorie

- dall'aria esausta in espulsione e di preriscaldare l'aria di ricambio in entrata;
- b) nella stagione estiva, di pre-raffrescare l'aria di ricambio in entrata.

30.11 Rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrogeologica

1. Il presente Regolamento, al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici recettori delle acque meteoriche urbane, alla luce di quanto previsto all'articolo 58-bis⁽¹⁾ del L.R. 12/2005, prevede che tutte le trasformazioni dell'uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale devono rispettare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, anche mediante l'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile.
2. Detti principi si intendono generalmente soddisfatti mediante l'applicazione dei disposti del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7⁽²⁾ e ss.mm.ii.
3. Tali principi vanno rispettati anche per le aree già urbanizzate oggetto di interventi edilizi, così come stabilito nel citato regolamento regionale.
4. Il presente Regolamento, esplicita i seguenti contenuti:
 - a) per gli interventi soggetti a permesso di costruire, a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del d.P.R. 380/2001 o a comunicazione di inizio lavori asseverata:
 - a.1. nello sviluppo del progetto dell'intervento è necessario redigere anche un progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell'esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici, redatto conformemente alle disposizioni del citato regolamento 7/2017 e secondo i contenuti del relativo articolo 10; tale progetto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 19 bis della legge 241/1990 e all'articolo 14 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (*Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua*), è allegato alla domanda, in caso di permesso di costruire, o alla segnalazione certificata di inizio attività o alla comunicazione di inizio lavori asseverata, unitamente:
 - a.2. all'istanza di concessione allo scarico, presentata all'autorità idraulica competente, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale;
 - a.3. alla richiesta di allacciamento, presentata al gestore, nel caso di scarico in fognatura;
 - a.4. all'accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato;
 - a.5. in caso di scarico in rete fognaria, il comune, nell'ambito della procedura di rilascio del permesso di costruire, può chiedere il parere preventivo del gestore del servizio idrico integrato sull'ammissibilità dello scarico in funzione della capacità idraulica della rete ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del regolamento 7/2017 e sul progetto di invarianza idraulica e idrologica;

- a.6. in caso di variante all'intervento che modifichi i parametri funzionali al calcolo dei volumi di invarianza idraulica o idrologica, il progetto di invarianza idraulica e idrologica deve essere adeguato e allegato alla richiesta di variante del permesso di costruire, ovvero alla presentazione della variante nel caso di segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del d.P.R. 380/2001 o di comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero alla nuova domanda di rilascio di permesso di costruire o alla nuova segnalazione certificata di inizio attività o alla nuova comunicazione di inizio lavori asseverata; qualora la variante comporti anche una modifica dello scarico, deve essere ripresentata l'istanza, la domanda o accordo di cui ai numeri 1.1, 1.2 o 1.3, da allegare alla richiesta di variante;
- a.7. prima dell'inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il permesso di allacciamento nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato;
- a.8. la segnalazione certificata presentata ai fini dell'agibilità, di cui all'articolo 24 del d.P.R. 380/2001 è, altresì, corredata:
- a.9. da una dichiarazione di conformità delle opere realizzate a firma del Direttore dei Lavori, ove previsto, oppure del titolare, che documenti la consistenza e congruità delle strutture o anche opere progettate e realizzate, ai fini del rispetto dei limiti ammissibili di portata allo scarico;
- a.10. dal certificato di collaudo, qualora previsto, ovvero dal certificato di conformità alla normativa di settore delle opere di invarianza idraulica e idrologica;
- a.11. dagli estremi della concessione allo scarico rilasciata, prima dell'inizio dei lavori, dall'autorità idraulica competente, se lo stesso avviene in corpo idrico superficiale;
- a.12. dagli estremi del permesso di allacciamento di cui al punto 1.2, nel caso di scarico in fognatura;
- a.13. dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata con cui è stato inviato a Regione il modulo di cui all'allegato D del citato regolamento 7/2017;
- a.14. Al fine di garantire il rispetto della portata limite ammissibile, lo scarico nel ricettore è attrezzato con gli equipaggiamenti, descritti all'articolo 11, comma 2, lettera g) del regolamento regionale 7/2017, inseriti in un pozzetto di ispezione a disposizione per il controllo, nel quale deve essere ispezionabile l'equipaggiamento stesso e devono essere misurabili le dimensioni del condotto di allacciamento alla pubblica rete fognaria o del condotto

di scarico nel ricettore; i controlli della conformità quantitativa dello scarico al progetto sono effettuati dal gestore del servizio idrico integrato, se lo scarico è in pubblica fognatura, o dall'autorità idraulica competente, se lo scarico è in corpo idrico superficiale;

- a.15. per interventi rientranti nell'attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. 380/2001:
occorre rispettare il regolamento regionale 7/2017 per quanto riguarda i limiti e le modalità di calcolo dei volumi, fatta eccezione per gli interventi di cui alla lettera c) del presente comma, per i quali valgono le disposizioni di tale lettera;
- a.16. prima dell'inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il permesso di allacciamento nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato;
- a.17. per interventi relativi alle infrastrutture stradali, autostradali, loro pertinenze e i parcheggi:
nello sviluppo del progetto dell'intervento è necessario redigere anche un progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell'esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici, redatto conformemente alle disposizioni del regolamento regionale 7/2017 e con i contenuti stabiliti al relativo articolo 10;
- a.18. prima dell'inizio dei lavori deve essere rilasciata la concessione allo scarico, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale, o il permesso di allacciamento, nel caso di scarico in fognatura, o deve essere sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato;
- b) nel caso di impossibilità a realizzare le opere di invarianza idraulica o idrologica, previsto all'articolo 16 del citato regolamento regionale 7/2017:
 - b.1. alla domanda di permesso di costruire, alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della comunicazione di inizio lavori asseverata deve essere allegata la dichiarazione motivata di impossibilità a realizzare le misure di invarianza idraulica, firmata dal progettista dell'intervento tenuto al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, unitamente al calcolo della monetizzazione secondo le modalità specificate all'articolo 16 del regolamento 7/2017 e alla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata con cui è stato inviato a Regione il modulo di cui all'allegato D sempre del regolamento 7/2017;
 - b.2. la segnalazione certificata presentata ai fini dell'agibilità deve essere corredata anche dalla ricevuta di pagamento al

comune dell'importo di cui all'articolo 16 del regolamento 7/2017;

c) per ogni intervento di cui all'art. 3 del regolamento regionale 7/2017, il progettista delle opere di invarianza idraulica e idrologica, o il Direttore dei Lavori qualora incaricato, è tenuto a compilare il modulo di cui all'allegato D del regolamento 7/2017 e a trasmetterlo mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta certificata _____ della _____ Regione: invarianza.idraulica@pec.regione.lombardia.it. Il modulo di cui all'allegato D è firmato digitalmente e va compilato a lavori conclusi, in modo che tenga conto di eventuali varianti in corso d'opera.

4. Tutte le eventuali successive modifiche ed integrazioni delle norme, regolamenti e documenti richiamati nel presente articolo, si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento edilizio, senza necessità di variante allo stesso.

(1) Art. 58-bis. (*Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile*), articolo introdotto dall'art. 7, comma 2, lettera g), legge reg. n. 4 del 2016).

(2) Il regolamento regionale 23 novembre 2017, n.7: "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)" è stato pubblicato sul BURL n. 48, suppl. del 27 Novembre 2017.

30.12 Spazi per la raccolta dei rifiuti

1. Negli edifici residenziali, di nuova costruzione e in quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, composti da più di sei unità abitative, nonché in quelli pubblici o destinati ad attività terziarie, dovranno essere previsti, nelle parti comuni di pertinenza, spazi (preferibilmente coperti) destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, dimensionati in modo tale da consentire di ospitare gli appositi contenitori, agevolmente accessibili dallo spazio pubblico ed aventi i previsti requisiti igienico sanitari, di cui al vigente Regolamento Locale d'Igiene (art. 3.4.57 e seguenti).

Articolo 31

Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

1. Nella progettazione edilizia si dovranno considerare soluzioni atte a consentire, in relazione alle possibili trasformazioni nel tempo delle unità immobiliari, sia l'incremento della dotazione minima di servizi, sia una eventuale differente partizione degli spazi.

2. In relazione allo sviluppo futuro delle reti impiantistiche all'interno degli edifici, nella individuazione delle soluzioni tecnologiche dovrà essere prevista, in fase di progetto, la possibilità di realizzare intercapedini verticali ed orizzontali accessibili.

Art. 32

Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

1. Per l'attuazione dei principi del presente articolo si rimanda ai criteri di

“Incentivazione urbanistica”, e di “Incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana” previsti nei documenti del P.G.T.

Articolo 33 **Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon**

1. Al fine di ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana del gas Radon⁽¹⁾, in tutti gli edifici di nuova costruzione (abitabili o comunque destinati in qualsiasi modo alla permanenza delle persone: abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio, ecc.) è fatto obbligo di adottare, intervenendo sin dalla fase della progettazione, gli accorgimenti tecnici idonei ad impedire o ridurre sia l'ingresso del gas Radon nell'edificio che la possibilità di sua concentrazione nei relativi ambienti confinati.
2. Sono considerati idonei gli accorgimenti tecnici illustrati nelle “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor” approvate dalla Regione con decreto del Direttore Generale della Sanità n. 12678 del 21/12/2011, ed eventuali ss.mm.ii., che si intendono qui richiamate a formare parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
3. Il progetto edilizio allegato all'istanza di *Permesso di Costruire* o alla *Segnalazione Certificata di Inizio Attività* o alla *Comunicazione asseverata* deve contenere la puntuale illustrazione delle misure previste corredata dai necessari particolari costruttivi.
Il committente e il progettista devono inoltre certificare, in sede di progetto, la coerenza e conformità ai criteri e sistemi indicati nelle suddette “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor”, con particolare riferimento alle “tecniche di prevenzione e mitigazione” di cui al relativo capitolo 3.
4. Alla segnalazione certificata di agibilità deve essere allegata certificazione del committente e del direttore dei lavori circa la conformità – relativamente agli accorgimenti tecnici per ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana del gas Radon – delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti.
5. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli interventi sul patrimonio edilizio esistente – comunque classificati – che prevedano il coinvolgimento strutturale dell'interfaccia suolo-edificio e/o la formazione di vespai.
6. La verifica dell'efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante determinazione sulle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell'occupazione dei fabbricati.

Articolo 34 **Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale**

1. Non sono introdotte norme di dettaglio per tale argomento, si rimanda alla disciplina vigente in materia e al Regolamento d'igiene della Regione Lombardia.

Articolo 35

Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

1. Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento strutturale della copertura. Le seguenti indicazioni sono desunte dall'Allegato alla Circolare Regionale D.G. Sanità del 23 gennaio 2004, n.4, eventuali aggiornamenti della suddetta circolare, con previsione di misure più restrittive a favore della prevenzione dei rischi di caduta sono ritenersi recepite nel presente Regolamento, senza necessità di variante.
2. L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

35.1 Accesso alla copertura

1. Per l'accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:
 - l'apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza $\geq 0,70$ metri e altezza $\geq 1,20$ metri. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali;
 - l'apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a $0,50$ mq;
 - l'apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio:
 - superficie $\geq 0,50$ mq;
 - se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere $\geq 0,70$ ml; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a $0,65$ mt nel rispetto comunque della superficie minima prevista;
 - se a sezione circolare il diametro deve essere $\geq 0,80$ ml;
 - l'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.

35.2 Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati

1. L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza. Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l'accesso sulla copertura e permettere gli interventi di

manutenzione e riparazione in condizioni di sicurezza. Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera, se previsto, o in un documento equivalente predisposto dal progettista. La presente disposizione non elimina l'obbligo di allestire idonee opere provvisorie (es.: ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.

35.3 Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli

1. Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda:
 - l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es.: ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili, ecc);
 - il punto esterno all'edificio dove effettuare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio.
2. Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto.
3. La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).

35.4 Dispositivi di ancoraggio

1. I manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio.
2. Questi dispositivi richiedono che:
 - a) siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
 - b) siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
 - c) nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
 - d) il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.
3. Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.
4. L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell'edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.
5. I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 del 31 maggio 1998: «Protezione contro le cadute dall'alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove» e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.

6. Le soluzioni adottate ai fini dell'ottemperanza a quanto sopra esposto devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio del Permesso di Costruire che nel caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

35.5 Ultimazione dei lavori

1. A lavori ultimati l'installatore attesta la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:
 - la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica, allegando altresì le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;
 - la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;
 - la verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.
2. La suddetta attestazione farà parte della documentazione a corredo dell'immobile.

35.6 Informazioni per gli addetti

1. In luogo prossimo all'accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l'obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es.: imbragature di sicurezza).
2. Inoltre, nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed informare del contenuto l'appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie.
3. Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi.
4. L'esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di un'azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.

35.7 Fascicolo dell'opera

1. Laddove previsto, il *Fascicolo dell'opera* predisposto dal *Coordinatore per la sicurezza* ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.
2. Sarà inoltre cura del Progettista e/o del Direttore dei Lavori inserire

anche nel "*Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti*", di cui all'Art. 29, comma 23, del presente Regolamento, la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza.

3. Copia del *Fascicolo dell'opera* e del *Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti* deve essere allegata alla segnalazione certificata di agibilità del fabbricato e fornita al proprietario o comunque al responsabile dell'immobile (Amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.).
4. I suddetti documenti devono essere aggiornati in occasione di ogni intervento successivo sul fabbricato.

Articolo 36

Prescrizioni per le sale da gioco e installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

1. In attuazione della L.R. n. 8 del 21/10/2013, per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da gioco d'azzardo patologico, è vietata l'apertura di sale pubbliche da gioco e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
2. Tale distanza è calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale.
3. I locali destinati alle sale giochi devono avere accesso al piano terreno, direttamente prospicienti la strada, ad eccezione di quelli all'interno di centri commerciali di grande e media struttura di vendita con connaturata attività di concorsi pronostici, lotterie e giochi: per queste ultime attività dovrà essere predisposto e reso evidente apposito regolamento a tutela dei minori e a prevenzione di situazioni patologiche.
4. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.
5. È fatto divieto di utilizzo, per quanto riguarda l'insegna o comunque per l'identificazione della sala giochi, del termine di "*Casinò*" o di altre definizioni che possano richiamare il gioco d'azzardo o costituiscano incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica.
6. L'apertura delle sale scommesse di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. è parimenti soggetta alle disposizioni e modalità previste dal presente articolo per le sale gioco.

Capo II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Art. 37 Strade

1. Per la realizzazione delle strade, in particolare per la determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche, si rimanda alle vigenti disposizioni legislative contenute nei decreti legislativi, decreti presidenziali e ministeriali, oltre alle normative tecniche regionali inerenti la progettazione, costruzione e/o ammodernamento dei tronchi viari, senza introdurre ulteriori specificazioni.
2. Per la realizzazione di "strade private" si rimanda al successivo Articolo 89.
3. Le opere stradali devono essere corredate, di norma, del relativo arredo vegetale, con alberature ed arbusti, il progetto dovrà prevedere per le opere a verde di:
 - impianto di irrigazione o presa idrica per le bagnature
 - tubi di aerazione
 - tubi di drenaggio
 - protezioni verticali ed orizzontali.

Art. 38 Portici

1. I nuovi portici e le gallerie pedonali, destinati al pubblico passaggio devono avere dimensioni di norma non inferiori a 2,50 m di larghezza e 3,50 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il comune si riserva di prescrivere misure diverse.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,50 m.
3. Le suddette dimensioni di larghezza ed altezza previste dovranno comunque assicurare un'effettiva fruibilità di tali spazi, garantendo in ogni caso le condizioni di sicurezza e accessibilità; in caso di raccordi e collegamenti con portici contigui e/o al fine di mantenere la continuità delle cortine edilizie possono essere autorizzati portici con misure anche inferiori a quelle di cui al precedente comma 1, purché armonicamente inserite nel contesto e nel rispetto di requisiti di sicurezza e fruibilità.
4. La realizzazione di spazi porticati ad uso pubblico deve attenersi alle tipologie di finitura e di materiali compatibili con quelli già in uso negli spazi pubblici urbani contigui.
5. Non deve essere alterata la continuità delle cortine storiche, incentivando la continuità dei percorsi coperti ed evitando eventuali interruzioni da parte di edificazioni prive di spazi porticati.
6. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, in sede di rilascio degli atti amministrativi di assenso possono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e specifiche coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
7. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
8. Per le aree porticate, gallerie pedonali o a "pilotis" aperte al pubblico

passaggio il comune può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

9. Le pavimentazioni di marciapiedi, portici, gallerie e pubblici passaggi, anche di proprietà privata, devono
- 10.- in ogni caso - essere eseguite con materiale resistente ed antisdrucchiolevole, riconosciuto idoneo dall'autorità competente e, nel caso di proprietà privata, essere mantenute a cura e spese dei proprietari, salvo diversi accordi.
11. Nell' ambito del tessuto storico ed in altri ambiti sottoposti a vincolo di tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche, i materiali e le forme della pavimentazione devono essere scelti nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi.
12. La costruzione dei portici destinati al pubblico transito e fronteggianti vie o spazi pubblici o di uso pubblico e inseriti in edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione, deve essere relazionata alle caratteristiche della strada e/o alla fisionomia dell'ambiente circostante, nonché in riferimento alle previsioni del P.G.T.
13. Il portico o la galleria devono essere architettonicamente dimensionati in rapporto alle altre parti dell'edificio, assicurando altresì il collegamento di tutti i loro elementi con quelli dei portici o delle gallerie contigui o vicini.
14. I porticati aperti al pubblico transito devono essere illuminati da fonti luminose artificiali, con l'utilizzo di corpi illuminanti a basso consumo energetico.
15. Se trattasi di porticati aperti a pubblico transito, pur se realizzati su area privata, si devono prevedere delle intercapedini o altri idonei sistemi di raccolta tali da convogliare le acque piovane in fognatura, al fine di escludere la formazione di umidità nelle murature degli edifici.

Art. 39 Piste ciclabili

1. Il comune di Siziano favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2. Le piste ciclabili, qualora siano destinate ad un solo senso di marcia, devono avere la larghezza non inferiore a mt 1,50; le piste a due sensi di marcia devono aver larghezza minima di mt 2,50 (o mt 1,50 per ogni senso di marcia, qualora con una sede propria per ogni senso di marcia) e devono possibilmente essere separate o sopraelevate rispetto alla carreggiata destinata agli autoveicoli, in modo da garantire la massima sicurezza per i ciclisti.
3. La pavimentazione deve essere realizzata con l'impiego di materiale antisdrucchiolevole, compatto ed omogeneo.

Art. 40 Aree per parcheggio

1. I parcheggi a raso devono essere completati, di norma, del relativo arredo vegetale, con alberature ed arbusti; la densità delle

alberature d'alto fusto non dovrà essere, inferiore ad una pianta ogni 80 mq, sono fatti salvi e richiamate tutte le eventuali indicazioni contenute nel P.G.T. qualora più restrittive.

2. Nei parcheggi, in ogni caso, non dovranno essere messi a dimora alberi che producono spine, resine, pigne o altri frutti tipici capaci di arrecare danni a persone e/o a cose.

Art. 41 Piazze e aree pedonalizzate

1. Le strade, le piazze, il suolo pubblico, o assoggettato ad uso pubblico, devono essere trattati in superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità, utilizzando materiali e modalità costruttive nel rispetto del contesto urbano che consentano facili operazioni di ispezionabilità e ripristinabilità, nel caso siano presenti sottoservizi impiantistici.
2. Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni.
3. In presenza di sottoservizi impiantistici, in caso di interventi è necessario recintare l'area interessata dai lavori con segnaletica di sicurezza adeguata, visibile anche di notte.
4. In determinati interventi, quali ai lati delle strade di nuova costruzione, nel caso di riqualificazione di quelle esistenti, negli spazi pubblici prospicienti le vie di comunicazione, negli spazi privati ad uso pubblico, quali parcheggi ed aree attrezzate, dovrà essere prevista una piantumazione con essenze di medio fusto, al fine di ridurre l'effetto di rinvio della radiazione solare, dell'inquinamento acustico ed atmosferico.

Art. 42 Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti, dovranno essere munite di marciapiedi e/o percorsi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico, realizzati in conformità con i disposti della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6, inerenti l'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. I passaggi pedonali devono sempre essere adeguatamente illuminati e segnalati (prevedendo sia la prescritta cartellonistica (verticale ed orizzontale), oltre ad elementi dissuasori di velocità in corrispondenza delle strade di maggior transito veicolare.
3. La pavimentazione deve essere realizzata con l'impiego di materiale antisdrucchiolevole, compatto ed omogeneo.
4. Le vernici utilizzate per la segnalazione di tutta la segnaletica orizzontale devono essere antiscivolo.
5. Non sono ammesse fessure in griglie ed altri manufatti con larghezza o diametro superiore a cm 0,6; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al senso di marcia.
6. Nelle zone a prevalente destinazione residenziale devono essere

individuati passaggi preferenziali per l'accesso a spazi o edifici pubblici, con attraversamenti della viabilità stradale realizzati alle quote del marciapiede e raccordati con rampe al piano stradale.

7. I proprietari devono provvedere alle spese di sistemazione dei marciapiedi fronteggianti le loro proprietà nel caso di manomissione degli stessi per lavori edilizi propri e/o per l'apertura di nuovi passi carrai.
8. Nelle nuove edificazioni i proprietari sono tenuti alla realizzazione dei marciapiedi mancanti, nel rispetto delle disposizioni fornite dalla *Struttura comunale di riferimento*.
9. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, si evidenzino situazioni di pericolo, il Comune potrà disporre che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo (transenne proteggi pedone).
10. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne proteggi pedone di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
11. I raccordi in presenza di intersezioni con passi carrai sono realizzati con cordoli a quarto di cerchio. I raccordi con gli accessi al piano stradale devono avere configurazione a conchiglia o a rampa, purché i manufatti siano conformi alla vigente disciplina in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Art.43

Passi carrai e uscite per autorimesse

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata, previo assenso dell'Ente proprietario della strada o dello spazio da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
3. Nelle nuove costruzioni residenziali la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a mt 3,00 e non superiore a mt 6,50, per gli edifici soggetti alle norme di prevenzione incendi deve (in ogni caso) essere realizzata la misura minima prevista da tali disposizioni al fine di consentire l'agevole accesso dei mezzi di soccorso; fatta salva la larghezza minima indicata, per le altre destinazioni d'uso, in particolare per quelle di tipo produttivo e commerciale, non sono previste misure massime, sempre nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
4. In caso di realizzazione di nuovi passi carrai, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata, deve essere non inferiore a mt. 5,00. In caso di dimostrata impossibilità a rispettare detta misura, è ammessa una distanza inferiore, purché l'apertura venga dotata di cancello ad azionamento elettrico con comando a distanza e venga rilasciata apposita deroga, ai sensi del

Codice della Strada, dalla Polizia Locale. Se relativa ad insediamenti di tipo industriale, artigianale o commerciale, tale distanza non dovrà essere inferiore a mt. 6,50.

5. Nelle nuove costruzioni, ferme restando eventuali prescrizioni più restrittive in materia di prevenzione incendi ed eliminazione delle barriere architettoniche, la distanza minima tra il limite della sede stradale, comprensiva di marciapiede, e le rampe di accesso agli spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso deve essere non inferiore a m. 4,50 e realizzata con tratto in piano da ricavare nell'area privata. In caso di dimostrata impossibilità a rispettare detta misura, il Comune può autorizzare una distanza inferiore, purché ciò non sia in contrasto con le esigenze di sicurezza del traffico e subordinando eventualmente l'autorizzazione all'adozione di particolari accorgimenti.
6. L'uscita dei passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, fatta salva la distanza minima di mt 12,00 dalle intersezioni delle strade (incroci); al fine di consentire una migliore visibilità, la recinzione in corrispondenza degli arretramenti per i cancelli carrai deve essere provvista di raccordi obliqui, con inclinazione non inferiore a 45°, al fine di realizzare uno smusso avente una lunghezza pari ad almeno mt 1,50;
7. Le rampe carraie, per l'accesso a spazi interrati di ricovero dei veicoli, devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con scanalature per il deflusso delle acque, rispondenti alle seguenti caratteristiche:
 - pendenza idonea secondo il tracciato, in ogni caso non superiore al 18% per le nuove costruzioni, con dimensioni minime della carreggiata pari a mt. 5,50 nei tratti rettilinei a doppio senso di marcia e mt. 6,00 m in curva e nei raccordi fra tratti rettilinei sempre a doppio senso di marcia, in curva il raggio interno non potrà essere inferiore a mt. 3,50;
 - percorsi pedonali aventi larghezza minima di mt. 0,60, adiacenti alle rampe, scalinati o dentati per il transito dei pedoni; tale requisito potrà non essere rispettato quando esista un percorso alternativo mediante scale e/o ascensori posti nelle immediate adiacenze oppure in caso di comprovata impossibilità negli interventi di recupero edilizio.

Sono richiamate e fatte salve tutte le pertinenti prescrizioni della normativa vigente in materia di prevenzione incendi

8. I cancelli o porte di accesso possono essere automatizzati se danno su pubblica strada, nel rispetto delle norme vigenti.
9. In caso di comprovata necessità possono essere richieste dall'autorità competente misure più gravose rispetto a quelle stabilite nel presente articolo.
10. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 3,4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di riqualificazione dei fabbricati e/o di modifica delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, ai sensi del presente articolo,

compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.

11. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del d.P.R. 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.

Art. 44

Chioschi/dehor su suolo pubblico

1. Chioschi, dehor ed edicole situate su spazi pubblici, anche se di tipo precario e provvisorio, devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante e non devono rappresentare ostacolo alla circolazione, fatte salve le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. I chioschi, dehor ed edicole debbono sempre essere posizionati e realizzati a seguito di esplicito provvedimento di assenso rilasciato dal competente Ufficio del Commercio previa acquisizione dei pareri del Settore Patrimonio e della Polizia Locale.
3. L'installazione di chioschi, ed altre strutture temporanee, non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante.
4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:50.
5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
6. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.

Art. 45

Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehor posizionati su suolo pubblico e privato

1. Deve sempre essere garantito il mantenimento, per le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, della possibilità di godere della servitù pubblica di passaggio da parte della collettività.

Art. 46

Recinzioni

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono presentare

un aspetto decoroso. I proprietari sono tenuti a mantenere le recinzioni in buono stato di manutenzione.

2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione. Col rilascio del provvedimento possono essere dettate prescrizioni al fine di garantire sicurezza e visibilità alla circolazione stradale o di rispettare il contesto ambientale.
3. Le recinzioni tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:

in ambito di tessuto storico:

- I muri di recinzione di impianto storico, compresi i loro portali ed i cancelli su strada, sono soggetti all'obbligo di conservazione attraverso interventi di restauro e risanamento, in quanto per la loro collocazione, giacitura e architettura costituiscono elementi fondamentali della definizione dello spazio pubblico e dell'identità del luogo. Eventuali nuove recinzioni su strada potranno essere realizzate esclusivamente con caratteristiche di finitura analoghe a quelle tradizionali. Ove non poste in proseguimento o in sostituzione delle recinzioni tradizionali, le nuove recinzioni potranno essere realizzate con inferriate in metallo verniciato o in ferro battuto, eventualmente sovrastanti uno zoccolo in muratura intonacata o in mattoni a vista. Sono tassativamente vietate le recinzioni in blocchi di cemento o altri manufatti di cemento prefabbricati. Non sono ammesse nuove recinzioni all'interno delle corti anche in sola rete metallica.

In ambito di tessuto consolidato:

- Le recinzioni dovranno essere di tipo trasparente (rete metallica, inferriate, legno) se prospettano su aree destinate a strade e piazze pubbliche (sia esistenti che previste dal P.G.T.). Sono ammesse recinzioni di tipo cieco solo se prospettano verso spazi privati e non prevedano l'uso di pannelli di calcestruzzo prefabbricati di qualunque tipo gli stessi solo ammessi verso le zone produttive .

Eventuali recinzioni preesistenti costituite da muri pieni possono essere mantenute anche in caso di demolizione e ricostruzione; qualora dette recinzioni presentino caratteristiche di pregio architettonico o anche semplicemente storico-testimoniale (in quanto costituenti testimonianza della tradizione costruttiva dell'epoca di costruzione), la ricostruzione dovrà avvenire con le medesime caratteristiche.

Nei tratti adiacenti gli incroci stradali il muro pieno non potrà superare l'altezza di mt. 0,60 per un tratto avente lunghezza pari ad almeno mt. 3,00, misurato a partire dallo spigolo, e la parte soprastante sarà di tipo totalmente aperto.

- verso proprietà private: potranno anche essere costituite da muro pieno, con altezza non superiore a mt 2,00;

in zone produttive industriali, artigianali e assimilabili:

- verso spazi pubblici o privati aperti all'uso pubblico: di tipo semi-

aperto con altezza non superiore a mt 2,00. tale recinzione potrà essere dotata di muretto inferiore (o cordolo) di altezza massima mt 0,60; la parte superiore sarà di tipo semi-aperto, costituita da reti, grigliati, cancellate o simili, con eventuali parti cieche, anche in muratura, per una percentuale non superiore al 50% della sua superficie in proiezione verticale (senza contare il sottostante muretto o cordolo). La verifica dovrà essere effettuata per ogni tratto di 5 mt di sviluppo.

Nei tratti adiacenti gli incroci stradali il muro pieno non potrà superare l'altezza di mt. 0,70 per un tratto avente lunghezza pari ad almeno mt. 3,00, misurato a partire dallo spigolo, e la parte soprastante sarà di tipo totalmente aperto.

Eventuali recinzioni preesistenti costituite da muri pieni possono essere mantenute anche in caso di demolizione e ricostruzione.

- verso proprietà private: potranno anche essere costituite da muro pieno, con altezza non superiore a mt 2,50.

in zone produttive agricole:

- Recinzioni dei fondi agricoli: solo se previste da specifiche norme di legge in materia di allevamento e di caccia e pesca. Esse dovranno avere altezza non superiore a 2,00 m ed essere realizzate con materiali adatti ai luoghi (siepi vive naturali, legno, rete plastificata di colore verde), senza zoccolo di muratura, calcestruzzo od altro.
 - Recinzioni delle costruzioni: solo se relative alle pertinenze degli edifici e necessarie per motivi di sicurezza, e comunque in proporzione non superiore a 10 mq di superficie recintata per ogni mq di superficie coperta di edifici. Esse potranno avere zoccolo di altezza massima di 60 cm (in muratura o calcestruzzo o altro) e sovrastante inferriata di metallo.
 - Le recinzioni lungo i percorsi esistenti (strade interpoderali, vicinali, diritti di passaggio, ecc.) dovranno essere posizionate in modo da garantire, in qualunque punto, larghezza minima del percorso di 6,00 m, allo scopo di consentire la circolazione dei mezzi agricoli.
4. I limiti di altezza sopra stabiliti possono essere derogati dall'Autorità Comunale per comprovate ragioni di sicurezza, o al fine di tener conto di preesistenze, su specifica e motivata richiesta dell'interessato, anche verso spazi pubblici (o privati aperti all'uso pubblico). In tal caso la domanda verrà sottoposta al parere della *Commissione comunale per il Paesaggio*, che valuterà le caratteristiche del manufatto in progetto in rapporto alle recinzioni preesistenti nella zona e alla percezione complessiva dallo spazio pubblico (o privato aperto all'uso pubblico) anche tenendo conto delle specifiche valenze paesaggistiche.
 5. Per quanto possibile, le recinzioni devono allinearsi con quelle limitrofe, al fine di mantenere l'unità compositiva.
 6. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all'interno della proprietà.
 7. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed opportunamente inserite nel contesto della struttura.

8. I cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellula devono essere dotati di dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti e installati nel rispetto delle specifiche norme UNI. Qualora si tratti di cancello a scorrimento si dovranno predisporre meccanismi ed accorgimenti antighiottinamento.
9. I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici fuori dal centro abitato, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale (almeno mt 5,00). In caso di dimostrata impossibilità a rispettare detta misura, è ammessa una distanza inferiore, purché l'apertura venga dotata di cancello ad azionamento elettrico con comando a distanza.
10. In caso di terreno in pendenza, la recinzione deve avere un profilo a gradoni, che, rispettando l'altezza massima prescritta, si raccordi con i manufatti esistenti.

Art. 47 **Numerazione civica**

1. I numeri civici ed eventuali loro subalterni assegnati dal Comune devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi pedonali da aree pubbliche.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso pedonale, di norma sul lato destro, ad altezza compresa fra mt 1,90 e mt 2,50, e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. E' fatto obbligo al proprietario di ripristinare il numero civico qualora esso sia stato danneggiato o divenuto poco leggibile.
5. L'Amministrazione comunale fornisce altresì i criteri per l'indicazione degli accessi interni (accessi indiretti all'area di pubblica circolazione).

Art. 48 **Spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette**

1. Ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 7, nei cortili degli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive, in caso di interventi edilizi di nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche, devono essere individuati spazi comuni per il parcheggio di biciclette di chi abita o lavora negli edifici da essi accessibili. Detti spazi dovranno essere dimensionati tenendo conto dei seguenti parametri:
 - nella misura maggiore tra almeno un posto bici ogni unità immobiliare e 2,0 posti bici ogni 150 mq. di s.l. (superficie lorda). Nel caso di edifici terziari e/o produttivi tale indice è pari a un posto bici ogni 500 mq. di sl.
2. Nei cortili degli edifici esistenti deve essere consentito il parcheggio delle biciclette di chi abita o lavora negli edifici da esso accessibili.
3. Analogamente il Comune e/o gli altri Enti pubblici interessati

individuano adeguati spazi comuni per il parcheggio di biciclette presso le strutture pubbliche, con riferimento al potenziale numero di utenti che possa raggiungere la struttura stessa in bicicletta.

4. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo di consentire il deposito di biciclette in cortili o spazi comuni individuati secondo i parametri del precedente comma 1, e, ove possibile, devono essere attrezzati.

Capo III – Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

Art.49 Aree verdi

1. Allo scopo di tutelare il patrimonio arboreo sul territorio comunale, in tutto il territorio ed in tutti gli ambiti, valgono le seguenti disposizioni:
 - a) qualsiasi abbattimento di alberi di alto fusto (che abbiano età superiore a venti anni o comunque abbiano raggiunto il massimo sviluppo) è consentito, previa specifica autorizzazione, solo nei casi di necessità legate alla realizzazione di nuovi edifici o di un loro ampliamento o per malattia periziata da un tecnico competente. Esso è comunque subordinato all'impegno alla sua ripiantumazione entro il termine di un anno, di un identico numero di alberi all'interno dello stesso lotto, della medesima essenza e di dimensioni paragonabili o di un numero doppio se di dimensioni minori;
 - b) la disciplina di cui al precedente punto a) vale per qualsiasi abbattimento di alberi, sia di basso che di alto fusto, di cespugli e di qualunque essenza arborea, posti a difesa di ripe, scarpate, strade e sentieri, pubblici e privati;
2. Il comune, ai fini della conoscenza del patrimonio arboreo e del verde, promuove il censimento dello stato di fatto. Per questo motivo:
 - a) ogni richiesta di provvedimento abilitativo ricadente nell'ambito di terreni piantumati, dovrà essere accompagnata da una planimetria contenente l'indicazione degli alberi esistenti, la loro natura, dimensione e posizione
 - b) dovranno essere censiti e catalogati gli alberi di dimensioni e caratteristiche tali da farli rientrare nei casi di eccezionalità (monumenti naturali), di cui non è consentito l'abbattimento se non per ragioni di pubblica utilità pienamente documentata e motivata.

49.1 Disciplina del verde su aree pubbliche

3. Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale.
4. L'inserimento di alberature su strade, piazze, parcheggi, ecc. deve essere valutato, oltre che sulla base delle indicazioni generali (natura del terreno, caratteristiche climatiche, adattabilità della specie), anche sulla scorta dei seguenti fattori:
 - a) sviluppo della specie in relazione all'ampiezza dell'asse stradale, delle piazze, dei parcheggi, ecc., nonché alle condizioni di luce;
 - b) forma e caratteristiche delle piante a maturità;
 - c) sviluppo più o meno rapido;

- d) caratteristiche dell'apparato radicale;
 - e) resistenza all'inquinamento, resistenza dell'apparato radicale e resistenza ai parassiti
 - f) rilevanza estetica.
 - g) gestione della manutenzione.
5. La realizzazione degli spazi verdi urbani comporta la preventiva valutazione delle caratteristiche e delle funzioni attribuite a ciascuna area, la scelta delle essenze da impiegarsi, la situazione pedologica, orografica e climatica in cui si opera.
 6. Le alberature, ed in particolare quelle di alto fusto, dovranno mantenere una distanza rispetto ai confini di spazi privati o di edificazioni che sia commisurata allo sviluppo arboreo della specie stessa, e comunque tale da garantire il rispetto delle condizioni di comfort ambientale.
 7. In materia di distanze, si applicano le disposizioni di cui all'art. 892 e seguenti del Codice Civile.
Lungo le nuove strade, ovvero lungo le strade esistenti possono essere piantumati filari di alberi di alto e medio fusto nel rispetto delle vigenti norme dettate dal Codice della Strada e dal Codice Civile. La collocazione del fusto della pianta dovrà essere fatta, preferibilmente, in un'aiuola.
Ai lati delle strade per le quali è prevista la rete di pubblica illuminazione, l'eventuale filare non dovrà interferire con il cono di luce proveniente dalle lampade.
 8. La distanza tra pianta e pianta è da stabilirsi in relazione alla specie ed alla capacità di sviluppo generale delle stesse.
 9. Le aree a bosco o le fasce boscate, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, non devono essere utilizzate per depositi di materiale di qualsiasi tipo, anche al fine di evitare infiltrazioni nocive agli apparati radicali.
 10. Sulle alberature non devono essere apposti cartelli segnaletici, né di altra natura, nemmeno per periodi temporanei.
 11. La realizzazione di superfici a verde, in sostituzione di pavimentazioni, deve essere perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale, in relazione alle effettive condizioni di soleggiamento.
 12. Il progetto del verde dovrà essere realizzato in modo da produrre effetti positivi sul microclima delle aree, mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione e favorendo l'ombreggiamento sulle pavimentazioni, sui percorsi pedonali e sulle zone di sosta (es. panchine).
 13. Salvo diversa prescrizione degli enti preposti alla tutela e protezione della salute e dell'ambiente, le superfici a verde previste saranno orientate a favorire l'infiltrazione nel terreno e, comunque, la ritenzione temporanea delle acque superficiali, evitandone il ristagno.
 14. Per quanto riguarda l'ombreggiamento, delle zone adibite a parcheggio o allo stazionamento dei veicoli, non dovranno essere messi a dimora alberi che producono spine, resine, pigne o altri frutti tipici

capaci di arrecare danni a persone e/o a cose.

15. Nella realizzazione di tutte le aree verdi previste, é necessario predisporre un adeguato piano di irrigazione e manutenzione.
16. Alla base delle piante deve essere evitata l'impermeabilizzazione del terreno: per essenze a grande e medio sviluppo, l'area permeabile deve avere un diametro adeguato alla dimensione dell'albero, nel suo massimo sviluppo, al fine di assicurare l'irrigazione e la crescita dell'apparato radicale.
17. Nel caso di scavi relativi alla realizzazione di servizi in rete sotterranea (gas, acqua, linee elettriche e telefoniche) e scavi in genere, dovranno essere attuate precauzioni al fine di non danneggiare gli apparati radicali. Ove possibile dovrà essere mantenuta una distanza minima di mt 2,50 dal tronco delle alberature.

In caso di presenza di piante monumentali, alberi di particolare pregio o di grande dimensione, potranno essere imposte distanze superiori ai predetti mt 2,50 o, in alternativa, l'adozione di particolari accorgimenti in fase di scavo (esecuzione a mano, spingitubi, ecc.).

In caso di interventi di rifacimento complessivo delle reti interrato dei servizi tecnologici, ed ove compatibile con l'architettura generale della rete, deve essere previsto lo spostamento del servizio, qualora lo stesso interferisca con la posizione della pianta esistente e/o del suo apparato radicale principale.

Gli alberi nelle aree di cantiere dovranno essere adeguatamente protetti da recinzioni per le masse vegetali e corsetti per le piante isolate. Le recinzioni dovranno seguire la proiezione al suolo dei rami esterni ed essere alte almeno mt 1,30 da terra. I corsetti dovranno essere pieni, distaccati dal tronco ed alti mt 2,00.

18. 16 In presenza di essenze arboree, nell'installazione di impianti luminosi dovrà essere evitato l'impiego di proiettori a elevata emissione di calore, al fine di non pregiudicare la salute delle piante.
19. E' obbligatorio prevedere sistemi di irrigazione automatizzati nelle aree pubbliche adibite a verde urbano realizzate nell'ambito di interventi soggetti a pianificazione attuativa.
20. Le essenze da mettere a dimora nelle aree a verde pubblico e/o altri spazi pubblici ed edifici pubblici dovranno essere di tipo autoctono, scelte fra quelle secondo l'elenco presente nell' **Allegato 1** delle N.T.A. del DdP Documento di Piano e **Titolo I** delle N.T.A. Del P.dR. del P.G.T.
21. In merito alle essenze arboreo/arbustive, è opportuno utilizzare specie con bassa o nulla allergenicità evitando per esempio l'utilizzo di Betulla, Ontano, Nocciolo, Carpino, e di erbe appartenenti a *Graminae*, *Plantaginaceae*, *Polygonaceae*; relativamente al *Platanus acerifolia* (Platano), in Italia la sua presenza non costituisce ancora un problema allergologico, tuttavia lo è in altri Paesi europei dove la sua presenza è notevole, e quindi sarebbe auspicabile limitarne la sua piantumazione a scopi preventivi. E' altresì fondamentale non utilizzare specie con spine sui rami o sulle foglie, specie urticanti o con parti velenose. Una corretta gestione e manutenzione delle aree verdi è essenziale per limitare la diffusione di specie spontanee infestanti e allergeniche (come ad

esempio *Graminacee*, *Compositae*, *Urticaceae* e *Chenopodiaceae*).

22. In considerazione della loro azione repellente contro le zanzare, è ammesso prevedere la messa a dimora di piante ed essenze erbacee perenni e/o ornamentali, quali ad esempio, la "Catambra" (alberello della famiglia delle *bigonaceae*), la Citronella (*Cymbopogon nardus*), la Monarda (*Monarda punctata*), la Calendula (*Calendula Officinalis*), l'Agerato (*Ageratum houstonianum*) e l'Erba Gatta (*Nepeta Cataria*).

49.2 Disciplina del verde su aree private ad uso pubblico

1. L'Amministrazione comunale, per motivi igienici o di decoro, può imporre ai proprietari o agli aventi titolo, la manutenzione del verde. In particolare, al fine di impedire la diffusione delle principali malattie fitosanitarie, è fatto obbligo ai proprietari o agli aventi titolo di provvedere ad apposita difesa della vegetazione.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di qualsiasi specie vegetale adiacente a vie pubbliche, anche di aree private non di uso pubblico, di provvedere ad opportuna manutenzione affinché non sia intralciata la circolazione veicolare e pedonale, non sia compromessa la leggibilità della segnaletica, la visibilità della carreggiata e la visione di eventuali specchi riflettenti. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'oggetto dei rami sia a quota superiore a mt. 4,50 rispetto al medesimo.
3. Dovranno essere effettuate operazioni periodiche di manutenzione ordinaria volte al miglioramento della vegetazione, ed in particolare:
 - a) potatura per l'eliminazione dei rami secchi (rimonda) e dei polloni, da effettuare nella stagione autunno-invernale;
 - b) opportune concimazioni da effettuare sulla base delle analisi chimico-fisiche del terreno;
 - c) irrigazioni ordinarie e di soccorso;
 - d) difesa dalla vegetazione infestante;
 - e) difesa fitosanitaria per impedire, in base alla normativa vigente, la diffusione delle principali malattie.
4. Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini pubblici e privati esistenti, con valenze storiche, architettoniche ed ambientali, devono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie architetture vegetali.
5. Gli alberi nelle aree di cantiere, di cui si prevede il mantenimento a lavori ultimati, dovranno essere adeguatamente protetti da recinzioni per le masse vegetali e corsetti per le piante isolate. Le recinzioni dovranno seguire la proiezione al suolo dei rami esterni ed essere alte almeno mt. 1,30 da terra. I corsetti dovranno essere pieni, distaccati dal tronco ed alti mt. 2,00.
6. L'abbattimento o lo spostamento di alberi è consentito in caso di stretta necessità, ovvero in caso di comprovata malattia o pericolo nonché per esigenze legate alla realizzazione di opere e/o impianti pubblici e/o di uso pubblico. L'abbattimento o lo spostamento di alberi aventi una circonferenza del fusto, misurata a mt. 1,30 di altezza da terra, uguale o

maggiore di mt. 0,40, è subordinato a preventiva denuncia, da presentare alla competente struttura comunale almeno 30 giorni prima delle operazioni, con allegata planimetria, fotografie, relazione tecnica - firmata da tecnico qualificato - specificante essenza e caratteristiche dell'albero, i motivi dell'abbattimento o spostamento (pericolo per cose o persone, pregiudizio per edifici o strade, riqualificazione del verde, patologie non diversamente curabili, ecc.) e le eventuali sostituzioni previste. Qualora la circonferenza del tronco sia superiore a cm 120, è obbligatorio procedere alla sostituzione degli alberi abbattuti nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 10. L'ufficio può manifestare il proprio dissenso entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia. In caso contrario, decorso tale termine, l'interessato può dar corso all'intervento.

7. In materia di distanze, si applicano le disposizioni di cui all'art. 892 e seguenti del Codice Civile.
8. Sono fatte salve eventuali prescrizioni dettate dal P.G.T. in materia di disciplina del verde su aree pubbliche e private, qualora più gravose.
9. Le essenze da mettere a dimora dovranno essere di tipo autoctono, scelte fra quelle consigliate secondo l'elenco riportato nell'**Allegato 1** delle N.T.A. del DdP Documento di Piano e **Titolo I** delle N.T.A. Del P.dR. del P.G.T..

Si deve prevedere, in ogni caso, l'utilizzo di specie con bassa o nulla allergenicità ed è consigliata la messa a dimora di quelle con azione repellente contro le zanzare, sono pertanto richiamate le considerazioni già svolte al precedente comma 49.1 (punto 18).

49.3 Disciplina del verde su aree private

1. Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale.
2. Il ricorso al verde non ha solo un valore decorativo, ma dovrà essere progettato in modo da produrre effetti positivi sul microclima, mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione e consentire l'ombreggiamento nel periodo estivo per controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno.
3. Dove possibile, è consigliata la formazione di barriere frangivento a protezione degli edifici dai venti invernali, realizzate con alberi sempreverdi. Sono da preferirsi le specie latifoglie piuttosto che quelle aghifoglie, a meno che, per queste ultime, la densità non sia molto elevata.
4. Si consiglia, compatibilmente con i vincoli di natura artistica ed architettonica, il ricorso al verde anche per le coperture (tetto verde piano o inclinato). Tale scelta, se correttamente applicata (isolamento delle coperture, carichi strutturali, forme di manutenzione del verde), può avere il duplice effetto di miglioramento dell'inerzia termica e di drenaggio del deflusso delle acque meteoriche.
5. Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti aventi caratteristiche di pregio storico, architettonico o ambientale,

debbono tendere alla conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali.

6. In presenza di essenze arboree, nella installazione di impianti luminosi dovrà essere evitato l'impiego di proiettori a elevata emissione di calore al fine di non pregiudicare la salute delle piante.
7. Con provvedimento motivato, per motivi igienici o di decoro, può essere imposta la manutenzione, la conservazione e la ricomposizione del verde, dei fossati, delle siepi e di altri spazi anche con la messa a dimora di essenze compatibili con l'intorno urbano.
8. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'oggetto dei rami sia a quota superiore a mt. 4,50 rispetto al medesimo. Compete al proprietario della vegetazione provvedere alla pulizia del sedime stradale da foglie, fiori, frutti e rami su di esso depositati.
9. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile.
10. I proprietari di rogge e i titolari del diritto d'acqua hanno l'obbligo, per quanto di loro competenza, di effettuare una costante pulizia dalla vegetazione interferente di fossi e rogge e la rimozione del materiale di risulta, nonché tutte quelle operazioni che si rendano necessarie ai fini della salute pubblica e dell'eliminazione del pericolo di alluvioni.
11. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, energia elettrica, linee telefoniche, fognature, ecc.), devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali delle piante.
12. Le aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, non devono essere utilizzate per depositi di materiale di qualsiasi tipo.
13. Alla base delle piante e per una superficie adeguatamente ampia, deve essere evitata l'impermeabilizzazione del terreno.
14. Sono ammissibili rimozioni, abbattimenti, o modificazioni delle alberature esistenti quando derivino da situazioni di pericolo, quando la salute dell'albero non consenta un intervento di conservazione con spese tollerabili, quando la rimozione degli alberi sia necessaria per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici.
L'abbattimento di alberi aventi una circonferenza del fusto, misurata a mt. 1,30 di altezza da terra, uguale o maggiore di mt 0,40, è subordinato a denuncia di abbattimento, da presentare alla competente struttura comunale almeno 15 giorni prima delle operazioni, con allegata planimetria, fotografie, relazione tecnica specificante essenza e caratteristiche dell'albero, i motivi dell'abbattimento ed eventuali sostituzioni previste.

La denuncia non è prescritta per il taglio di alberi che facciano parte di piantagioni da frutta e da legno (es. pioppeti) o facenti parte della

dotazione di aziende vivaistiche.

15. Negli ambiti agricoli ed in quelli adiacenti o interclusi nei medesimi è di norma vietato eliminare filari, arbusteti, siepi, o parte degli stessi, ed anche alberi isolati; nel caso l'eliminazione si renda necessaria per l'effettuazione – ove consentita – di interventi edilizi su edifici o complessi esistenti o di sistemazione idraulica o di risagomatura di terreni, è necessario:

- effettuare l'esatta rilevazione dell'apparato vegetale esistente nell'area interessata e nel suo intorno, documentandone attraverso opportuni elaborati grafico-analitici la disposizione sul terreno, le essenze, le dimensioni, lo stato di salute;
- predisporre un progetto di ricomposizione dell'apparato vegetale improntato all'obiettivo di creare la maggior continuità possibile del verde, con riferimento non solo all'area interessata ma anche al suo intorno, così da contribuire alla formazione, al miglioramento e al consolidamento della rete ecologica, oltre che al miglioramento delle caratteristiche paesaggistiche del territorio;

detto progetto di ricomposizione dovrà essere allegato alla denuncia di cui al secondo capoverso del precedente comma, il tutto dovrà essere presentato alla competente struttura comunale almeno 30 giorni prima delle operazioni.

In caso di interventi edilizi per i quali è prevista la presentazione di una pratica edilizia, detto progetto di ricomposizione sarà, invece, parte integrante della relativa pratica.

La denuncia, di cui al secondo capoverso del precedente punto 14., non è prescritta per il taglio di alberi che facciano parte di piantagioni da frutta e da legno (es. pioppeti) o facenti parte della dotazione di aziende vivaistiche, nonché per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche (canali, fossi, corsi d'acqua in genere) e di strade (pubbliche o private, vicinali, poderali ed interpoderali).

Ogni progetto relativo alla formazione, al rifacimento e al completamento di aree verdi deve illustrare:

- a) i criteri di scelta delle specie arboree in base alla facilità di attecchimento, alla stabilità, alla crescita, alla resistenza al vento, alla manutenzione in rapporto al sito interessato;
- b) i criteri di scelta delle aree a prato in riferimento alla forma, alle pendenze, ai drenaggi, alle specie arboree individuate;
- c) i criteri di scelta del sesto di impianto e della distanza delle alberature dai confini con spazi pubblici e privati e con gli edifici prospicienti.

Le essenze da mettere a dimora nelle aree a verde privato dovranno essere di tipo autoctono, scelte fra quelle secondo l'elenco presente nell' **Allegato 1** delle N.T.A. del DdP Documento di Piano e **Titolo I** delle N.T.A. Del P.dR. del P.G.T. Si consiglia l'utilizzo di specie con bassa o nulla allergenicità e quelle con azione repellente contro le zanzare, richiamando le considerazioni già svolte al precedente comma 49.1 (punto 18).

16. Le aree private devono essere soggette ad una costante manutenzione

- delle aree verdi, anche incolte, per limitare la diffusione di specie spontanee infestanti e allergeniche (come ad esempio *Graminae*, *Compositae*, *Urticaceae* e *Chenopodiaceae*) oltre che dell'*Ambrosia*.
17. In materia di distanze, si applicano le disposizioni di cui all'art. 892 del Codice Civile.
 18. La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare al fine di ottenere un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale, in relazione alle effettive condizioni di soleggiamento.
 19. I proprietari potranno sottoporre al parere delle competenti strutture comunali progetti in deroga alle norme del presente capo del regolamento, purché opportunamente motivate.
 20. E' facoltà dell'Amministrazione comunale dotarsi di apposito repertorio comunale del verde privato, da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere consultivo della *Commissione edilizia* (ove istituita ai sensi dell'art. 30 della L.R. 12/2005) o della *Commissione comunale per il Paesaggio*.
 21. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale o su altre aree aperte al libero transito alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il relativo proprietario o avente causa è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
 22. Il Comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.

Art. 50

Parchi urbani e giardini di interesse storico e monumentale

1. Si rimanda alla disciplina prevista all'articolo precedente in merito alla tutela del verde, in ogni caso tutti gli interventi da realizzarsi nelle aree urbane a parco e nei giardini che presentino elementi di interesse storico (sia pubbliche che di uso pubblico e/o private) dovranno essere improntati alla conservazione delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali originarie mediante interventi di prevalentemente di tipo conservativo tesi a ripristinare le originarie caratteristiche tipologiche del giardino (arredo vegetale, manufatti edilizi, impostazione architettonica, elementi d'arredo, ecc.).

Art. 51

Orti urbani

1. Non sono introdotte norme di dettaglio per tale argomento.
E' facoltà dell'Amministrazione comunale dotarsi di apposito regolamento per la disciplina di tali insediamenti, qualora previsti; a tale documento (qualora redatto) si rimanda pertanto per le specifiche.

Art. 52

Parchi e percorsi in territorio rurale

1. Non sono introdotte norme di dettaglio per tale argomento, si rimanda alla normativa vigente in materia oltre alle indicazioni già previste nel P.G.T. per tutti gli ambiti agricoli ed alle norme del PLIS (*Parco Locale di Interesse Sovracomunale*) PARCO del LAMBRO MERIDIONALE e del TICINELLO.

Art. 53 Sentieri

1. Non sono introdotte norme di dettaglio per tale argomento, si rimanda alla normativa vigente in materia oltre alle indicazioni già previste nel P.G.T. per tutti gli ambiti agricoli e alle norme del PLIS (*Parco Locale di Interesse Sovracomunale*) PARCO del LAMBRO MERIDIONALE e del TICINELLO.

Art. 54 Tutela del suolo e del sottosuolo

1. Al fine di garantire la tutela ambientale del territorio devono essere sottoposte ad Indagine Ambientale Preliminare (IAP), ai sensi del d.lgs 152/2006, per la verifica dello stato di qualità del suolo e sottosuolo:
 - a) le aree e gli immobili dove storicamente siano state svolte attività industriali in genere o inerenti il deposito, il commercio e l'utilizzo di sostanze pericolose da convertire a destinazioni d'uso diverse o da riqualificare, mantenendo la funzione produttiva;
 - b) le aree e gli immobili con destinazioni produttive, industriali o artigianali da convertire a usi di tipo residenziale, verde pubblico o altri servizi assimilabili (nidi, scuole, etc.);
 - c) le aree oggetto di interventi di ristrutturazione urbanistica qualora ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b) - per tutti gli interventi di ristrutturazione urbanistica non direttamente assoggettati ad Indagine Ambientale Preliminare (IAP) ai sensi del presente articolo, vista l'estrema variabilità delle situazioni riscontrabili in loco, deve sempre essere allegata al Piano Attuativo apposita dichiarazione da parte di tecnico abilitato (competente in materia ed iscritto al relativo albo professionale) che asseveri – dopo l'esecuzione di opportune verifiche - la non necessità dell'Indagine stessa, ai sensi della normativa vigente in materia.
 - d) le aree libere oggetto di piani urbanistici attuativi e strumenti di programmazione negoziata, le aree assoggettate a permesso di costruire convenzionato ove siano previste cessioni di aree al Comune, qualora ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b) - per tutte le aree non direttamente assoggettate ad Indagine Ambientale Preliminare (IAP) ai sensi del presente articolo, vista l'estrema variabilità delle situazioni riscontrabili in loco, deve sempre essere allegata al Piano Attuativo o al progetto convenzionato apposita dichiarazione da parte di tecnico abilitato (competente in materia ed iscritto al relativo albo professionale) che asseveri – dopo

le opportune verifiche - la relativa non necessità dell'Indagine stessa, ai sensi della normativa vigente in materia;

- e) le aree già sottoposte a procedimenti di caratterizzazione o bonifica, ove la nuova destinazione prevista preveda requisiti di qualità più stringenti di quelli accertati;
- f) sono escluse da tale verifica le aree già sottoposte a valutazione sito specifica dell'impianto che documenti che *"l'esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato"* di cui all'art. 216 dell'R.D. 1265 del 27 luglio 1934 o già assoggettate a tale valutazione nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o nella Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al D.lgs 152/06 o nelle valutazioni effettuate ai sensi del D.lgs 334/99 e ss.m.ii.

2. L'Indagine Ambientale Preliminare deve essere realizzata a cura e spese del responsabile della contaminazione o del soggetto interessato, muniti dell'assenso del proprietario (se non coincidente), o dal proprietario, restando impregiudicata per quest'ultimo ogni azione di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione. L'esito dell'indagine deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la relazione illustrativa deve essere sottoscritta da un tecnico che ne certifica la validità.

L'indagine non è necessaria qualora il proponente possa esibire per l'area in oggetto, per obiettivi coerenti con l'intervento da realizzare, il certificato di avvenuta bonifica o, in alternativa, il provvedimento di conclusione positiva del procedimento di bonifica o l'esito di una precedente indagine, allegando inoltre dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla non compromissione dello stato di qualità delle matrici ambientali nel tempo intercorso dall'emissione degli atti elencati.

3. Il soggetto che procede alle indagini deve inviarne i risultati al Comune che ne invierà copia all'ufficio competente per la pratica edilizia o urbanistica e, in conformità ai disposti di legge, al Settore competente per le bonifiche, nonché alla Provincia di Pavia e, per conoscenza, all'ARPA. Qualora i risultati dell'indagine suddetta evidenzino potenziali contaminazioni a carico delle matrici ambientali, così come definite dalla normativa vigente, deve essere dato avvio al procedimento di bonifica nel rispetto delle modalità previste dalla legge. L'avvio del procedimento di bonifica implica la sospensione dei termini del procedimento per il rilascio del titolo edilizio o per l'approvazione del piano e dell'intervento, sino al provvedimento di autorizzazione dell'intervento di bonifica, ma non interrompe l'esame edilizio del progetto.

L'avvio dei lavori edilizi è comunque condizionato alla conclusione del procedimento di bonifica e al rilascio delle eventuali relative certificazioni, salvo che per le demolizioni e per le altre opere strettamente propedeutiche agli interventi di bonifica per le quali il responsabile del procedimento di bonifica abbia espresso specifico nulla osta.

4. Sulla base di quanto previsto dal punto 11 della D.g.r. 23 maggio 2012 n. IX/3509, qualora il progetto di bonifica preveda la suddivisione in

specifici lotti – eventualmente tramite frazionamento catastale – o fasi temporali, le opere edilizie possono essere avviate sulle porzioni di terreno che non devono essere assoggettate a bonifica, anche in contemporanea alle opere di bonifica che devono essere realizzate su altre specifiche porzioni.

5. Qualora gli enti competenti, ai quali è trasmesso l'esito dell'indagine, dovessero ravvisare la necessità di integrazioni e approfondimenti, lo comunicheranno al Responsabile del Procedimento edilizio o urbanistico, che interromperà il procedimento di rilascio del titolo o di approvazione del piano o sospenderà l'efficacia del titolo già rilasciato, sino alla positiva valutazione delle integrazioni. Se da queste integrazioni dovesse emergere la presenza di potenziale contaminazione si opererà così come previsto nel precedente comma 3.
6. I risultati dell'indagine suddetta o il certificato di avvenuta bonifica devono essere allegati a tutte le richieste di titoli edilizi o comunicazioni di effetto analogo, anche in caso di modifica della destinazione d'uso senza opere.
7. In caso di presenza di serbatoi interrati dismessi o da dismettere di qualsiasi tipologia, gli stessi devono essere asportati in via preliminare alla suddetta indagine, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica di rimozione.
8. Sono richiamate e fatte salve tutte le norme vigenti in materia, in particolare quelle relative alla dismissione degli impianti di erogazione dei carburanti.

Art. 55

Connessioni ecologiche in ambito urbano e periurbano

1. Non sono introdotte norme di dettaglio per tale argomento, si rimanda alla disciplina già previste nel P.G.T. relativamente alla *Rete Ecologica Comunale*.

Art. 56

Connessione alla rete verde comunale

1. Non sono introdotte norme di dettaglio per tale argomento, si rimanda alla disciplina già previste nel P.G.T. relativamente alla *Rete Ecologica Comunale*.

Art. 57

Bonifiche e qualità dei suoli

1. Non sono introdotte norme di dettaglio per tale argomento, si rimanda alla disciplina vigente in materia, oltre che al precedente *Art. 54*.

Capo V – Infrastrutture e reti tecnologiche

Art. 58

Allacciamento alle reti impiantistiche

1. Nella costruzione degli immobili devono essere garantite modalità di

- esecuzione che consentano gli allacciamenti alle reti impiantistiche (idrica, gas metano, fognaria, elettrica, telefonica, energia termica) secondo la normativa tecnica dettata dagli enti erogatori dei servizi.
2. Deve essere inoltre garantita la possibilità di ulteriori allacciamenti dei servizi a rete connessi allo sviluppo del sistema delle telecomunicazioni.

Art. 59
Approvvigionamento idrico
(e riduzione del consumo di acqua potabile)

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, della diffusione di appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili, nonché delle tecniche di risparmio della risorsa idrica, nelle nuove costruzioni (in ogni caso) e nelle ristrutturazioni attuate mediante la demolizione e ricostruzione dell'intero fabbricato (fatti salvi i casi di documentata impossibilità), e fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, è obbligatorio il riutilizzo delle acque meteoriche, provenienti dalle coperture e dalle superfici impermeabilizzate pertinenziali di edifici privati (purché non suscettibili di essere contaminate), per tutti gli usi consentiti, quali ad esempio:
 - l'innaffiamento degli spazi esterni sistemati a verde;
 - l'alimentazione delle cassette di lavaggio dei vasi wc;
 - il lavaggio e la pulizia dei cortili e dei passaggi.L'impianto idrico non potabile così formato non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.
2. Per tale ragione le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta e accumulo per poter essere riutilizzate. Per la medesima ragione, le superfici impermeabilizzate pertinenziali di edifici privati devono essere realizzate con pendenze atte a convogliare le acque meteoriche verso sistemi di raccolta (pozzetti a caditoia, canaline grigliate, ecc.) e accumulo, per poter essere riutilizzate.
3. Le opere per il riutilizzo delle acque potabili di cui ai precedenti punti 1. e 2., potranno essere integrate a quelle realizzate per il rispetto dei principi dell'*Invarianza idraulica e idrogeologica* secondo l'apposito progetto che sarà redatto; in ogni caso negli interventi di cui al precedente punto 1. dovrà essere prevista:
 - la realizzazione di due reti idriche separate, delle quali una idropotabile e l'altra non idropotabile, con separazione delle tubazioni idriche all'interno dei fabbricati sino ai diversi punti di utilizzo (reti duali);
 - l'installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno per unità immobiliare, in particolare se di tipo residenziale) così da poter garantire che i costi per l'approvvigionamento di acqua potabile, sostenuti dall'immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo

- comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi;
- l'installazione di dispositivi per la riduzione del consumo di acqua negli impianti idrico-sanitari (ad esempio mediante l'impiego di cassette di scarico dei servizi igienici dotate di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua);
- L'impianto idrico così formato non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.

Art. 60 **Depurazione e smaltimento delle acque**

1. Tutti gli immobili devono convogliare le acque reflue (e di prima pioggia) nella rete fognaria, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di fognatura o dall'Ente Gestore del servizio idrico integrato, e fatta salva la specifica disciplina dettata dal regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 (*Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26*).
2. Alla luce di quanto previsto dal d.lgs 03.04.2006 n. 152, art. 146, comma 1, lett. g), le estensioni della rete fognaria previste da ciascun Piano Attuativo proposto per la realizzazione degli Ambiti di Trasformazione del P.G.T. dovranno essere di tipo separato, con collettamenti differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia.
3. Tutti gli scarichi devono essere autorizzati, con le seguenti modalità:
 - a) Nelle zone servite di fognatura tutti gli immobili, nuovi od esistenti, devono convogliare le acque di scarico, comunque usate, nella rete fognaria, per acque nere o miste secondo modalità e prescrizioni stabilite dal vigente Regolamento per il Servizio di Fognatura, indipendentemente da qualsiasi intervento edilizio e con preventiva richiesta del permesso di allacciamento, da presentare con istanza a parte.
 - b) Nelle zone non servite di fognatura, agli scarichi provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, sia esistenti sia eventualmente di nuovi di nuova formazione, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia e in particolare, fatte salve tutte le eventuali successive integrazioni:
 - D.lgs. 152/06 (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e sue modifiche (in particolare l'art. 100 comma 3)
 - Legge Regionale n. 26 (B.U.R. Lombardia - n. 51 del 16/12/2003) e sue modifiche
 - Regolamento Regionale n. 3/2006 (B.U.R. Lombardia n. 13 del 27/03/2006)
 - Deliberazione Giunta Regionale n. 2244/2006 (B.U.R. Lombardia - n. 15 del 13/04/2006)
 - Deliberazione Giunta Regionale n. 2557/2006 (B.U.R. Lombardia n.

22 del 29/05/2006)

- Raccomandazione Europea 2001/331/UE (G.U.C.E. del 15 dicembre 2001 L331/79)
- Deliberazione Giunta Regionale n.8/2318 (B.U.R. Lombardia - n. 16 del 20/04/2006)
- Circolare n°5 del 16 aprile 2009 (B.U.R. Lombardia - n. 17 del 27/04/2009)
- Deliberazione Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento 04-02-1977 (G.U. 21-02 1977, n. 48, Supplemento ordinario);

secondo le indicazioni dettate da ARPA Lombardia, si vedano in particolare le "*Linea guida per lo scarico di acque reflue domestiche sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, per carichi organici < a 50 ae*").

4. In ogni caso l'ammissibilità di un intervento è subordinata, oltre al rispetto delle normative sopra elencate, alla stipula di un'impegnativa unilaterale ad allacciare gli scarichi dell'edificio alla pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa venga realizzata successivamente all'efficacia del titolo abilitativo di natura edilizia.

Art. 61

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

1. Non sono introdotte norme di dettaglio per tale argomento, si rimanda alla disciplina vigente ed in particolare al regolamento del gestore del servizio.

Art. 62

Distribuzione dell'energia elettrica

1. Non sono introdotte norme di dettaglio per tale argomento, si rimanda alla disciplina vigente.

Art. 63

Distribuzione del gas

1. Non sono introdotte norme di dettaglio per tale argomento, si rimanda alla disciplina vigente.

Art. 64

Ricarica dei veicoli elettrici

1. Conformemente a quanto previsto al comma 1-ter dell'articolo 4 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoria, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale aventi superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del sopracitato decreto, la predisposizione all'allaccio per la possibile

- installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.
2. Dette predisposizioni devono avere caratteristiche distributive tali da consentire la connessione dei veicoli da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e dai box per auto, nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - per gli edifici di nuova costruzione e/o ristrutturazione ad uso diverso da quello residenziale, predisposizioni per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 5 % di quelli totali;
 - relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali;
 - relativamente ai soli edifici residenziali oggetto d'interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello e con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 10 per cento di quelli totali.
 3. Le predisposizioni dovranno consentire l'installazione di infrastrutture per la ricarica aventi caratteristiche tali da garantire il funzionamento in ogni condizione igrotermica prevedibile nel territorio comunale e devono essere conformi a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed a tal fine certificate dall'installatore.
 4. I punti predisposti dovranno essere adeguatamente segnalati, anche mediante idonea segnaletica e facilmente raggiungibili dai veicoli.

Art. 65

Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

1. Non sono introdotte norme di dettaglio per tale argomento, si rimanda pertanto alla disciplina vigente, *fatto salvo* che, qualora, fra le fonti energetiche rinnovabili, venga prescelta quella solare termica e/o solare fotovoltaica, i pannelli collettori potranno essere installati sui tetti o nei cortili e spazi liberi di pertinenza dell'edificio, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli o dalle norme di attuazione del P.G.T..
2. Salvo documentati impedimenti di natura tecnica, i pannelli collettori installati su tetti a falde dovranno avere la stessa pendenza della falda ed essere integrati nella medesima.
3. In taluni casi, con esclusione degli edifici ricadenti nel "*Ambito del tessuto storico*" e negli altri ambiti territoriali assimilabili (ad esempio nelle corti rurali e negli "*Ambiti agricoli delle cascate storiche*"), e sempre previo parere favorevole della *Commissione comunale per il Paesaggio*, i collettori solari termici e/o fotovoltaici potranno essere integrati nelle facciate dell'edificio.

Art. 66

Telecomunicazioni

1. Non sono introdotte norme di dettaglio per tale argomento, fatto salvo

quanto specificatamente indicato ai commi seguenti, si rimanda alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia e al Piano dei Servizi del vigente P.G.T..

2. Relativamente alla localizzazione delle nuove stazioni radio base per la telefonia mobile, le stesse sono autorizzate dal Comune secondo le procedure previste dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (d.lgs. n. 259 del 1 agosto 2003) previo parere positivo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A. Lombardia) relativo al rispetto dei livelli di campo elettromagnetico contenuti nel D.P.C.M. 08/07/2003 attualmente vigente, come previsto dall'art. 87, comma 1 del Decreto Legislativo 259/2003 e ss.mm.ii. introdotte dal D.Lgs 28.05.2012 n. 70.
3. Tutte le nuove stazioni radio base per la telefonia mobile devono essere realizzate nel fedele rispetto della relazione tecnica di progetto, esaminata da A.R.P.A. ed allegata all'istanza di autorizzazione.
4. Al fine di garantire che la situazione di esposizione ai campi elettromagnetici nell'intorno degli impianti delle stazioni radio base per la telefonia mobile si mantenga entro i limiti normativi previsti a tutela della popolazione, tutte le stazioni radio insediate sul territorio di Siziano:
 - devono avere impianti posti e costantemente mantenuti in esercizio a livelli di potenza non superiori rispetto a quanto dichiarato nell'istanza autorizzativa o di eventuali limiti normativi più stringenti sopravvenuti, anche di natura cautelativa posti sulla base di risultanze scientifiche;
 - qualsiasi variazione delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio degli impianti, tali da alterare in modo significativo l'esposizione nel loro intorno rispetto a quanto preventivato e/o installato (ad esempio per aumento delle potenze e/o dei parametri d'antenna) devono essere oggetto di nuovo nulla osta preventivo, rilasciato sempre da A.R.P.A. e trasmesso prima della variazione al Comune.
5. E' in facoltà⁽¹⁾ dell'Amministrazione comunale redigere un apposito e specifico Regolamento d'insediamento delle stazioni radio base per la telefonia mobile che, contemperando la *massimizzazione del diritto alla comunicazione con l'incomprimibilità del diritto alla salute* preveda sostanzialmente:
 - la salvaguardia del principio di cautela e lo sviluppo sostenibile del territorio;
 - la salvaguardia del diritto all'informazione ed all'indistinta possibilità di accedere al servizio telefonico, in senso lato e quindi anche per emergenza, da parte dei cittadini;
 - criteri localizzativi degli impianti anche espressi sotto forma di divieto (in determinate aree e/o a determinate distanze da edifici, ecc.)
 - la minimizzazione dell'esposizione della popolazione.

(1) Detta facoltà potrà essere compiutamente espressa una volta risolta la significativa questione relativa ai limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, recentemente resa alla Corte di Giustizia U.E. dal Consiglio di Stato, sezione VI, con ordinanza 27 marzo 2019, n. 2033. Con tale provvedimento il Consiglio di Stato, osserva che la **massimizzazione del diritto alla comunicazione** trova un naturale confine nell'incomprimibilità del **diritto alla salute**: posto che i dati scientifici attualmente a disposizione non dimostrano in modo certo che le emissioni elettromagnetiche siano dannose per la salute, e che il principio di precauzione impone comunque di adottare ogni

cautela in vista di danni ipoteticamente possibili, risulta necessario definire i limiti oltre i quali, precauzionalmente, non sono legittime le emissioni. A parere del Consiglio di Stato, le emissioni delle antenne dovranno essere sempre inferiori ai limiti cautelativi posti sulla base delle risultanze scientifiche anzidette.

D'altra parte, dato che il diritto alla comunicazione non può essere arbitrariamente e ingiustificatamente compresso o limitato, le amministrazioni preposte al corretto governo del territorio dovranno trovare le soluzioni che di volta in volta meglio consentano il minor sacrificio dello stesso e, allo stesso tempo, la massima tutela del diritto alla comunicazione. A tal riguardo, il Consiglio ritiene necessario individuare un **bilanciamento** tra i diversi interessi in gioco, da sottoporre alla verifica della compatibilità con la disciplina europea vigente.

Il Consiglio di Stato ha dunque formulato il seguente quesito: *"se il diritto dell'Unione europea osti a una normativa nazionale (come quella di cui all'articolo 8 comma 6 legge 22 febbraio 2001, n. 36) intesa ed applicata nel senso di consentire alle singole amministrazioni locali criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, anche espressi sotto forma di divieto, quali il divieto di collocare antenne in determinate aree ovvero ad una determinata distanza da edifici appartenenti ad una data tipologia"*.

Art. 67 **Rete di illuminazione pubblica**

1. L'illuminazione pubblica assume un ruolo fondamentale nella definizione dello scenario urbano in quanto strumento in grado di modificare la percezione di edifici e piazze, conseguentemente il presente Regolamento Edilizio, ove non diversamente definito dagli strumenti urbanistici generali (P.G.T.) o di settore (Piano dell'Illuminazione pubblica, una volta predisposto dal Comune) il presente Regolamento Edilizio prevede che gli interventi che vengono eseguiti, anche se frazionati nel tempo e di piccola entità dimensionale, debbano risultare armonizzati con le scelte urbanistiche generali relative allo spazio pubblico.
2. I progetti d'illuminazione delle aree pubbliche e/o d'uso pubblico, dovranno essere redatti in modo tale da permettere la valutazione dell'effettivo impatto dell'evento illuminotecnico, studiando e documentando accuratamente:
 - a) intensità luminosa complessiva e puntuale,
 - b) resa cromatica,
 - c) effetti d'ombra,
 - d) impatto visivo degli oggetti.
3. I progetti di illuminazione dovranno rispettare le indicazioni contenute nella legge regionale 5 ottobre 2015, n. 31 *"Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso"* e ss.mm.ii..
4. Dovranno, in ogni caso, essere evitate intensità luminose eccessive, forzature ad effetto, rese cromatiche incoerenti con le tipologie dei materiali del sito che possono entrare in contrasto con il paesaggio considerato come unità di parti naturali ed edificate.
5. Ogni progetto di illuminazione pubblica dovrà contenere indicazioni relative al risparmio energetico con la scelta di strategie che possono riguardare:
 - la parzializzazione degli impianti (lo spegnimento o l'attenuazione di un certo numero di punti luce rispetto al totale, a rotazione e a orari prestabiliti);
 - la sostituzione delle lampade esistenti con altre più efficienti;
 - la realizzazione di interventi "a monte" attraverso sistemi centralizzati

- o flessibili che intervengono sulla stabilizzazione, la regolazione di flusso e potenza delle lampade (per esempio attraverso l'introduzione di servizi di accensione e spegnimento differenziati in base alle esigenze o l'uso di software che permettono di controllare e gestire in maniera intelligente i singoli punti luce).
6. I principali ambiti di intervento dell'illuminazione pubblica sono costituiti da:
 - a) sistema viario e stradale;
 - b) sottopassaggi;
 - c) ingressi, percorsi pedonali e parcheggi;
 - d) piccoli e grandi strutture per impianti sportivi e manifestazioni;
 - e) aree a verde pubblico;
 - f) monumenti, sculture, opere d'arte, elementi d'acqua.
 7. L'illuminazione pubblica del sistema viario stradale dovrà essere realizzata in base alla classificazione funzionale delle strade (urbane ed extraurbane) e dovrà essere tesa a mettere chiaramente in evidenza le funzioni rispetto al contesto urbanizzato, alle utenze, al tipo e ai volumi di traffico.
 8. Le emergenze architettoniche ai sensi del D. Lgs. 42/2004 visibili dalle strade extraurbane e di accesso al centro abitato dovranno essere oggetto di illuminazione di tipo artistico/monumentale.

Art. 68 **Illuminazione esterna negli spazi privati**

1. Le sistemazioni esterne ai fabbricati, compresa l'illuminazione artificiale, costituiscono parte integrante del progetto edilizio e, come tali, sono vincolanti ai fini dell'ultimazione delle opere.
2. Gli spazi esterni devono essere dotati di adeguata illuminazione, in particolare degli spazi di passaggio pedonale, purché si evitino forme di inquinamento luminoso. A tal proposito, il flusso luminoso dovrà essere orientato verso il basso e non portare dispersioni verso la volta celeste, sono richiamate le disposizioni legge regionale 5 ottobre 2015, n. 31.

Capo VI – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Art. 69 **Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi**

69.1 Pubblico decoro delle costruzioni

1. Le nuove costruzioni e gli interventi di recupero degli edifici esistenti costituiscono una parte importante nella definizione e nel rinnovo dei caratteri urbani e ad esse viene affidato il ruolo insostituibile di promuovere il miglioramento delle condizioni insediative; tutti gli interventi devono garantire un corretto inserimento paesistico nel contesto urbano.
2. Le nuove costruzioni devono essere adeguate alle condizioni climatiche locali e devono rispettare gli aspetti storici, ambientali e culturali dei

contesti in cui si inseriscono.

3. Le pareti perimetrali dei nuovi edifici, od oggetto di recupero, devono essere eseguite con materiali e finiture di ottime qualità, atti a resistere agli agenti atmosferici.
4. E' necessario che gli elementi costitutivi delle facciate, delle coperture in tutte le loro componenti (falde, abbaini, lucernari, ecc.), degli infissi, degli aggetti, delle gronde, dei balconi, dei marcapiano, delle cornici, dei parapetti, in quanto elementi di rilevante interesse figurativo, determinino un rapporto equilibrato con il contesto e con le caratteristiche dei luoghi circostanti.
5. Con provvedimento motivato, può essere imposta ai proprietari degli edifici l'esecuzione di rivestimenti e finiture su edifici e manufatti, nonché la rimozione di scritte, insegne, decorazioni, coloriture e sovrastrutture in genere.
Il provvedimento deve indicare le modalità di esecuzione, i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori, e la riserva di esecuzione in danno in caso di inadempienza.
6. Il progetto edilizio va corredato del progetto di sistemazione delle aree esterne comprendenti le superfici pavimentate, le superfici filtranti, gli impianti tecnologici sotterranei ed esterni, l'arredo e l'illuminazione.
7. Il progetto deve altresì fornire, nel dettaglio grafico, precise indicazioni sui colori e i materiali da impiegarsi.
8. Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico arrechino pregiudizio al contesto circostante, può essere richiesta ai proprietari la loro sistemazione. In caso di non adempimento può essere imposta, con motivato provvedimento, l'esecuzione delle opere necessarie a rispettare le prescrizioni di cui al presente comma. Anche in questo caso, il provvedimento deve indicare le modalità di esecuzione, i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori, e la riserva di esecuzione in danno in caso di inadempienza.

69.2 Manutenzioni delle costruzioni

1. I proprietari devono impegnarsi a mantenere i fabbricati, internamente ed esternamente, in condizioni di salubrità, di decoro, di sicurezza ed igiene, eseguendo i necessari lavori di riparazione, ripristino e messa in sicurezza.
2. Gli immobili dismessi devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi tecnologici erogati e la creazione di opere provvisorie, le quali, senza arrecare pregiudizio alla stabilità delle strutture, devono rendere impraticabili gli spazi esistenti.
3. L'Amministrazione comunale può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico o da altro personale qualificato per accertare le condizioni delle costruzioni ed imporre al proprietario di eseguire i necessari interventi.
4. Le disposizioni del presente articolo investono anche gli amministratori di condominio e le assemblee condominiali che hanno l'obbligo di garantire le condizioni di sicurezza e decoro dei condomini e loro parti. A tal fine, in corrispondenza dell'ingresso principale del condominio

- deve essere apposta specifica targa con gli estremi e i recapiti dell'amministratore in carica.
5. Nel caso di interventi urgenti rivolti all'eliminazione di parti pericolanti, causanti pericolo per l'incolumità pubblica e privata, il proprietario provvederà direttamente alla loro esecuzione senza preventiva acquisizione del provvedimento abilitativo all'esercizio dell'attività edilizia, sotto la sua responsabilità personale, dandone contestuale comunicazione alla *Struttura comunale di riferimento*.
 6. Gli interventi di manutenzione possono essere altresì ascrivibili ad adeguamenti funzionali di parti o dell'intero involucro edilizio ai fini energetici o di maggiore durabilità.

69.3 Sicurezza delle costruzioni

1. La realizzazione dei fabbricati dovrà conformarsi ai requisiti generali di resistenza meccanica, stabilità, sicurezza in caso di incendio, tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente, sicurezza nell'impiego, protezione contro il rumore, risparmio energetico e comfort igrotermico. Per il soddisfacimento di tali requisiti i materiali impiegati nella costruzione dovranno uniformarsi alle scelte progettuali relative.
2. Fermi restando tali principi generali, nella scelta dei materiali dovrà essere privilegiata la riciclabilità ed il possibile riuso.
3. Ai sensi del Regolamento Europeo n. 305/2011/CE la marcatura CE è obbligatoria per tutti i prodotti, materiali e kit destinati ad essere stabilmente inglobati in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione stesse.

Art. 70

Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

1. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre incassate, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili.
2. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi, in particolare delle facciate rivolte verso gli spazi pubblici e/o di uso pubblico.
3. Relativamente agli edifici ricompresi nell' *Ambito del tessuto storico* sono richiamate le disposizioni ad interventi che comportino modifiche alle facciate, anche limitatamente al rifacimento parziale degli intonaci e dei rivestimenti e/o al ripristino e alla sostituzione di singoli elementi costitutivi (balconi, infissi, inferriate, elementi decorativi, ecc.), in tali casi l'intervento dovrà effettuarsi, oltre che nel rispetto dei criteri dettati negli specifici articoli delle Norme di Attuazione del P.G.T., anche sulla base di uno studio d'insieme che ponga particolare attenzione al contesto edilizio di riferimento, al fine di garantire un'efficace tutela dei valori storici, architettonici, artistici, ambientali, evitando nel contempo un'irrazionale attività di recupero per interventi parziali e disomogenei e ottenere l'inserimento coerente di ogni iniziativa di recupero.
Relativamente alle fronti prospettanti verso gli spazi pubblici (o

comunque da questi visibili) gli interventi dovranno interessare "unità minime di intervento" rappresentate:

- nel caso di edifici con superficie omogenea (salvo i vani di finestre e balconi e relative cornici) e senza fasce o cornici marcapiano, da terra all'intradosso della gronda del tetto e dall'intera lunghezza del fronte (di proprietà) per tutta la sua altezza, comprese le vetrine, le finestre e i portoni;
- in edifici segnati da fasce marcapiano, sempre con riferimento all'intera lunghezza del fronte (di proprietà), dall'altezza compresa fra lo zoccolo e la prima fascia marcapiano, o infine da quella compresa fra tale fascia e l'intradosso della gronda.

Art. 71

Elementi aggettanti dalle facciate, parapetti e davanzali

1. Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, i fronti degli edifici prospettanti su pubblici passaggi o comunque su percorso di uso comune (anche se di proprietà privata), e posti a filo dello spazio pubblico o di uso comune, non devono presentare nuovi oggetti maggiori di cm 10 al di sotto della quota di mt 4,00, misurata a partire dal piano di calpestio del pubblico passaggio anche in mancanza di marciapiede.
2. Quando non ostacolano il libero transito e non impediscano la visuale in danno ai vicini, può essere permessa, dietro pagamento della relativa imposta, l'apposizione a porte, finestre e vetrine di tende o altri apparecchi aggettanti sullo spazio pubblico. Tali manufatti, di norma vietati sulle strade prive di marciapiede, non dovranno essere situati ad altezza inferiore a mt 2,10 dal marciapiede, e non dovranno mai sporgersi oltre la larghezza del marciapiede diminuita di 30 cm. L'altezza verrà misurata a partire dall'estremità inferiore del manufatto, in posizione di massima apertura, comprendendo appendici e apparati di manovra. Lo sporto verrà misurato a partire dall'estremità più esterna del manufatto, comprendendo appendici e apparati di manovra. In assenza di marciapiede potranno essere autorizzate solo se non interferiscono con le esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
3. Balconi, pensiline e bow-window a sbalzo sul suolo pubblico, sono ammessi solo ove consentiti nell'ambito di piani attuativi o titoli abilitativi convenzionati. In presenza di marciapiede rialzato, debbono essere posti ad un'altezza minima di mt 4,00 dallo stesso; nel caso non esista marciapiede o lo stesso non sia rialzato, l'altezza minima è di mt 5,00 dalla quota della strada e comunque tale da non intralciare il traffico e costituire pericolo.
4. Balconi, pensiline e bow-window non debbono mai sporgersi sul suolo pubblico oltre mt 1,50 e non debbono comunque mai superare la larghezza dell'eventuale marciapiede diminuita di 20 cm.
5. Le costruzioni private non devono invadere in modo permanente con manufatti edilizi il suolo, il sottosuolo e lo spazio pubblico, salvo formale concessione disciplinata da apposita convenzione onerosa.
6. I parapetti di poggiali, ballatoi, terrazze, scale, rampe, ecc. devono essere in materiale resistente a garanzia della sicurezza.

7. I balconi e le terrazze devono essere dotati di parapetti di altezza non inferiore a mt 1,00 per i primi due piani fuori terra e mt 1,10 per tutti gli altri piani; le finestre ed i parapetti devono avere le caratteristiche prescritte dal Regolamento Locale d'Igiene.
8. La distanza tra le sbarre delle ringhiere, come pure la larghezza delle feritoie, deve essere inferiore a cm 10.
9. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, o nelle situazioni in cui la soletta di pavimento costituisca copertura di costruzione sottostante o di portico, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'installazione di un parapetto di altezza non inferiore a mt 1,10.
10. Sono fatte salve più specifiche e/o più gravose norme dettate dal P.G.T., dal Regolamento Locale d'Igiene e/o da altre fonti normative.

Art. 72 Allineamenti

1. Ferma restando la disciplina delle distanze minime dalle strade (o dai confini di proprietà) stabilite dalle N.d.A. del P.G.T. vigente nonché dal Codice della Strada, può essere imposta, in sede di rilascio del provvedimento abilitativo, una distanza maggiore al fine di realizzare allineamenti con edifici preesistenti.
2. Per comprovati motivi estetici e/o funzionali può essere richiesta la costituzione di fronti unitari degli edifici o l'edificazione a confine, al fine di costituire una cortina edilizia che dia continuità ai fabbricati.
3. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto con una cortina più avanzata.
4. Tali disposizioni, valide per le edificazioni a confine sul fronte pubblico, devono essere estese anche ai fronti interni qualora prospettino su spazi pubblici o privati di uso pubblico interessati da percorsi pedonali.

Art. 73 Piano del colore

1. Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme esteticamente armonico lungo tutta l'estensione della facciata dell'edificio.
2. Le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici e che rappresentano elementi documentali di significato storico e/o architettonico vanno conservati allo stato originario, e i necessari interventi manutentivi non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura.
3. Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, formanti un solo corpo di fabbrica, devono essere intonacate integralmente. La tinteggiatura dei fronti esterni degli edifici che costituiscono un solo corpo architettonico, anche se frazionati tra più proprietari, devono essere oggetto di uno studio cromatico unitario, non essendo ammesse tinteggiature parziali che diano luogo a disordine e colorazioni

dissonanti.


4. Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi, ecc. esistenti sulle facciate.
5. Il colore delle facciate deve preferibilmente riprendere quello originale; laddove non sia possibile individuare la cromia originale, deve essere impiegato un colore ad azione neutralizzante che si rapporti armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e circostanti.
6. Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici presentino un aspetto indecoroso, con provvedimento motivato può esserne ordinato il rifacimento totale o parziale, fissando un congruo termine per l'esecuzione.
7. per gli edifici inseriti nell'ambito del Tessuto storico, così come definito dal PGT è prescritto l'impiego di colori da scegliere ed accostare secondo il campionario riportato in questa pagina.

Nel primo quadro sono riportati i colori dei dettagli di facciata (zoccolature, le cornici, gronde, marcapiano, serramenti, parapetti dei balconi, canali di gronda, ecc.); nel secondo quadro sono riportati i colori degli intonaci della base (facciata nel suo complesso).

Per i dettagli di facciata sono ammessi, oltre ai colori riportati, anche i colori delle pietre naturali consentite e del legno naturale, nelle tinte del noce chiaro, del noce scuro e del castagno.

I colori sono identificati anche dalla sigla del catalogo *Pantone* ®.

COLORI PER I DETTAGLI DI FACCIATA



Grigio caldo

452 CV

Grigio neutro

443 CV


Verde erba

369 CV

Noce

463 CV

COLORI PER LA BASE DELLA FACCIATA



Grigio fotografia

442 CV

Azzurro polvere


2707 CV

Color dell'aria

628 CV

Giada

556 CV



Giallo pallido

100 CV

Panna

1205 CV

Giallo di Napoli

109 CV

Stucco

452 CV



Rosa polvere

5035 CV

Giallo rosato

691 CV

Sabbia

4655 CV

Nocciola chiaro

465 CV

Art. 74
Coperture degli edifici

1. Non si ritiene di introdurre regole di dettaglio o integrazioni rispetto alla normativa in vigore ed alle disposizioni del P.G.T., è fatto salvo quanto disposto al successivo Art. 88 del presente Regolamento.

Art. 75
Illuminazione pubblica

1. Non sono introdotte ulteriori norme di dettaglio per tale argomento, si rimanda pertanto alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 76
Griglie ed intercapedini

1. Nella realizzazione di intercapedini poste fra i muri perimetrali delle costruzioni e i muri di sostegno del terreno circostante aventi funzione di servizio, necessarie all'illuminazione indiretta, all'aerazione e protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché a favorire l'accesso a condutture e canalizzazioni in esse inserite, le griglie di ventilazione devono essere correttamente inserite nelle finiture della pavimentazione degli spazi pubblici su cui si aprono.
2. In corrispondenza dei profili esterni dei fabbricati prospicienti ai marciapiedi, strade e spazi pubblici e nel sottosuolo pubblico, i proprietari frontisti possono, previo atto autorizzativo, realizzare intercapedini di servizio o di isolamento ispezionabili, dotate di cunetta e scarico per il deflusso delle acque meteoriche e di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Le intercapedini devono essere protette da griglie di copertura praticabili e antisdrucchiolevoli.
4. La costruzione e i successivi interventi di manutenzione sono a totale carico dei proprietari.

Art. 77
**Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici
e altri impianti tecnici**

77.1 Antenne paraboliche

1. L'installazione di antenne paraboliche o di altre apparecchiature tecnologiche per la ricezione delle trasmissioni televisive satellitari deve essere conforme alle prescrizioni contenute nell'art. 3, comma 13, della legge del 31 luglio 1997, n. 249 e ss.mm.ii.
2. L'installazione di tali apparati di ricezione deve garantire il decoro del fabbricato interessato e il rispetto, dal punto di vista estetico e paesistico-ambientale, dell'ambiente urbano circostante.
3. L'installazione di antenne paraboliche deve rispettare i seguenti criteri:
 - a) tutti i condomini già in possesso di un impianto centralizzato, o che intendono installarne uno, devono avvalersi di antenne paraboliche collettive; eventualmente, si potranno installare o utilizzare reti via cavo per la distribuzione nelle singole unità abitative del segnale

- ricevuto mediante unica antenna collettiva.
- b) in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale, fatte salve specifiche esigenze tecniche, le antenne paraboliche non dovrebbero superare le seguenti dimensioni: 120 cm di diametro per impianti collettivi e 85 cm di diametro per impianti singoli. Qualora siano di dimensioni maggiori, le antenne non devono porsi in contrasto col contesto paesistico-ambientale;
 - c) è raccomandato ove possibile, in particolare nel nucleo di antica formazione, che il colore delle antenne, dei convertitori e dei relativi supporti, si armonizzi con quello del manto di copertura dell'edificio;
 - d) sul corpo circolare dell'antenna parabolica, a garanzia ed affidabilità, è autorizzata - con una dimensione non superiore ad 1/10 della superficie complessiva dell'antenna - la presenza solo del logo del costruttore e/o dell'importatore della stessa.
 - e) le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto del decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
 - f) sono fatte salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle sulla tutela di beni artistici;
 - g) l'installazione delle antenne paraboliche non deve determinare ostacolo al corretto deflusso dei fumi dai camini.
4. Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli nonché in giardini e cortili, nel caso in cui dette antenne risultino visibili dagli spazi pubblici. Le stesse devono essere collocate solo sulla copertura degli edifici, possibilmente sul versante opposto alla pubblica via.
Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti, dovranno valutarsi con *la Struttura comunale di riferimento* le soluzioni più adeguate, sentito preventivamente il parere della *Commissione edilizia* (ove istituita) o della *Commissione comunale per il Paesaggio*.
5. Lo stesso parere preventivo dovrà essere acquisito precedentemente all'installazione nel caso di edifici ubicati nell' Ambito del tessuto storico e ambiti assimilabili, come classificati nel P.G.T. vigente, ed in tutti i casi di valori ambientali elevati, l'installazione di antenne e di altri volumi e apparati tecnici potrà avvenire nelle parti interne delle costruzioni e avendo comunque verificato che il loro ingombro visivo non sia tale da emergere alla vista, dagli ambiti pubblici adiacenti, e comunque non sporgano dal colmo del tetto per più di m. 1,50; salvo specifica autorizzazione in deroga da parte dell'Amministrazione Comunale ove non sia possibile una più idonea collocazione o tali impianti siano di interesse generale.
6. Le antenne paraboliche dovranno essere installate nel rispetto delle norme vigenti per la tutela della sicurezza degli impianti.

77.2 Impianti e vani tecnici negli edifici ed in facciata

1. Gli impianti di canalizzazione del gas, acqua, energia elettrica,

telefonici, ecc non dovranno, preferibilmente, essere posizionati a vista in facciata. In caso di preesistenze o per ragioni tecniche e di specifica normativa di sicurezza, che ne obbligano tale collocazione, le canalizzazioni dovranno essere opportunamente posizionate in modo tale da non interferire con la composizione e il disegno della facciata.

2. L'alloggiamento delle caldaie, dei terminali degli impianti di condizionamento ed i vani tecnici di altre tipologie impiantistiche (cassette e sportelli) dovranno essere, preferibilmente, inglobati nelle murature e/o posizionati in spazi non direttamente visibili o comunque percepibili dall'esterno, in particolare dalle aree pubbliche e/o di libero transito.
3. L'installazione di apparecchi condizionatori ed altri macchinari di trattamento dell'aria deve garantire il minor disturbo possibile a soggetti terzi, nel rispetto del vigente Piano di zonizzazione acustica, adottando, in ogni caso, le soluzioni tecniche più idonee per ridurre le emissioni acustiche ed aeriformi nell'ambiente circostante.

Art. 78 Serramenti esterni degli edifici

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprano verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza e/o di prevenzione incendi, in tal caso saranno di norma posti arretrati rispetto allo spazio pubblico; ove sussistano oggettivi impedimenti dovranno essere adottati i più opportuni accorgimenti al fine della tutela del libero transito.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se posti ad un'altezza minima di mt. 3,00 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza minima di mt. 4,50 dal piano stradale, lungo le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. I serramenti esistenti, che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria dei fabbricati che implichino l'interessamento delle facciate, è richiesto l'adeguamento alle norme del presente articolo.

Art. 79 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

79.1 Norme comuni da rispettare in tutti gli ambiti territoriali

1. Insegne, manifesti, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, da considerarsi parte integrante del disegno dei paesi e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi. La loro installazione ed apposizione è disciplinata dal presente Regolamento edilizio e dal "Regolamento *Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni*" approvato ai

sensi dell'art. 3 e dell'art. 36, comma 8, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e ss.mm.ii.

2. L'installazione di insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non dovranno essere in contrasto con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.
3. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per l'installazione di insegne, mezzi pubblicitari, affissioni in genere interessanti aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
4. Le insegne, gli altri mezzi pubblicitari, le targhe e le insegne devono essere concepiti in modo che la forma, i colori, i materiali e la tipologia delle scritte pubblicitarie siano rispettosi del decoro urbano e si armonizzino con il contesto e con gli edifici in cui sono inseriti. Le vetrine e i mezzi pubblicitari delle unità commerciali inseriti nella medesima unità edilizia devono essere il più possibile uniformati per tipologia, materiali e colori.
5. Le insegne d'esercizio devono essere collocate all'interno dell'apertura della vetrina, ove presente, senza compromettere i requisiti di aer-illuminazione naturale dei locali interni destinati alla permanenza di persone e senza sovrapporsi alla facciata e ad eventuali componenti architettonici della stessa (es. balconi). In caso di accertata impossibilità tecnica, l'eventuale soluzione alternativa proposta dovrà armonizzarsi con il contesto e l'edificio e sarà valutata caso per caso, anche con l'ausilio della *Commissione comunale per il paesaggio* ove di impatto.
6. Le insegne possono essere illuminate con luce filtrata o indiretta. L'illuminazione non deve interferire con la sicurezza stradale o arrecare abbagliamento ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni. Sono vietate le insegne a luce intermittente. I progetti d'illuminazione a fini pubblicitari e d'insegna dovranno rispettare le indicazioni contenute nella legge regionale 5 ottobre 2015, n. 31 "*Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso*" e ss.mm.ii..
7. Le targhe opache e assimilabili sono ammesse, allorché l'attività da pubblicizzare non sia dotata di vetrina prospiciente la strada, ubicate ai lati degli ingressi pedonali e carrai, di dimensioni contenute e nel rispetto dell'architettura della facciata. In presenza di più targhe, le stesse dovranno essere raggruppate e uniformate per caratteristiche.
8. Le insegne a bandiera dovranno avere altezza superiore a 3,00 m dal piano del marciapiede e 4,50 m dal piano stradale, nelle strade prive di marciapiede. In caso di impossibilità a rispettare tali disposizioni è ammesso proporre una soluzione alternativa motivata che garantisca comunque la sicurezza della circolazione stradale e si armonizzi con l'edificio ed il contesto.
9. Non è soggetto a provvedimenti abilitativi l'utilizzo di pareti di manufatti privati, non prospicienti strade o altri spazi pubblici, per apporre targhe, piastrine, tabelle, cartelli, orologi, lapidi purché il manufatto non sia soggetto a vincolo di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*).

10. E' riservata all'Amministrazione comunale la potestà di applicare e mantenere, sulle pareti di manufatti privati, prospicienti strade o altri spazi pubblici, targhe di toponomastica urbana, targhe direzionali o altri mezzi di segnaletica stradale, orologi, lapidi commemorative.

79.2 Disposizioni particolari per il miglioramento dell'attrattività degli esercizi di vicinato (ed affini) e per la tutela dell'Ambito del tessuto storico

1. Le facciate, gli accessi, le vetrine, i serramenti e le insegne delle attività commerciali devono essere armonizzati con lo stile architettonico ed i colori dell'edificio cui appartengono, nonché degli edifici circostanti, anche in conformità agli specifici criteri costruttivi indicati nelle Norme di attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. per gli interventi ricompresi nell'Ambito del tessuto storico. In particolare le "vetrine ed i serramenti dei negozi" dovranno essere realizzati con l'uso del vetro a giorno o intelaiato, in infissi di legno naturale o verniciato, o di metallo purché verniciato, le serrande devono possibilmente essere del tipo a maglia e in ogni caso della tipologia prevalente nel contesto del prospetto dell'edificio.
2. Le vetrine e gli interni degli esercizi commerciali devono essere illuminati in modo tale da non variare le condizioni dello spazio pubblico circostante, con modalità idonee a preservare le caratteristiche architettoniche, storiche ed ambientali.
3. Le vetrine dei locali commerciali sfitti devono essere obbligatoriamente oscurate, con modalità e materiali (ad esempio: cartoncino/pellicole coprenti di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico dell'edificio.

Art. 80 Cartelloni pubblicitari

1. Non sono introdotte ulteriori norme di dettaglio per tale argomento, si rimanda pertanto alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.
2. Il Comune ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 81 Muri di cinta (e di sostegno)

1. I muri di cinta esistenti, realizzati con muri pieni, possono essere mantenuti, anche in caso di demolizione e ricostruzione; qualora dette recinzioni presentino caratteristiche di pregio architettonico o anche semplicemente storico-testimoniale (in quanto costituenti testimonianza della tradizione costruttiva dell'epoca di costruzione), la ricostruzione dovrà avvenire con le medesime caratteristiche.
2. E' consentita la realizzazione di nuovi tratti di muri di cinta realizzati con muri pieni, limitatamente al raccordo con quelli esistenti e/o al loro completamento, nel rispetto delle caratteristiche ambientali e

materiche esistenti in loco ed ove ciò non costituisca un aggravio della sicurezza pubblica e/o delle condizioni igienico-sanitarie degli spazi pubblici e/o di uso pubblico; in tale caso il progetto di edificazione dei nuovi tratti di muri di cinta dovrà essere sottoposto al parere della *Commissione comunale per il Paesaggio*,

3. I muri di sostegno e di contenimento del terreno, oltre il piano naturale, devono avere altezza non superiore a mt. 2,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito o richiesta da particolari esigenze progettuali secondo l'intervento da realizzare, in tal caso (vista la natura del terreno di Siziano) il progetto dovrà essere sottoposto al competente parere della *Commissione comunale per il Paesaggio*; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
4. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni del Codice della strada e relativo regolamento di attuazione e di esecuzione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta (o altro adeguato sistema) delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
5. I muri di sostegno di terrapieni, sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in materiali che trovino adeguato inserimento nel contesto ambientale.
6. Per i muri di sostegno isolati, il Comune, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale o contesto paesaggistico.

Art. 82

Beni culturali ed edifici storici

1. Non sono introdotte ulteriori norme di dettaglio per tale argomento, si rimanda pertanto alla disciplina nazionale vigente in materia ed alla disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalle N.T.A. del P.G.T. .

Art. 83

Cimiteri monumentali e storici

1. Non sono individuati tali immobili nel territorio comunale.

Art. 84

Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

1. Non sono introdotte norme di dettaglio per tale argomento, si rimanda pertanto alla disciplina vigente in materia.

Capo VI – Elementi costruttivi

Art. 85

Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

85.1 Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità, di cui alla Sezione II del Capo III della Parte II del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, devono essere eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 *“Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”* e ss.mm.ii.;
 - a) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 *“Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”* e ss.mm.ii., in quanto applicabile;
 - b) alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 *“Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione”*, in quanto applicabile;
 - c) alla legge 5 febbraio 1992, n.104 *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
 - d) alla Sezione II del Capo III della Parte II del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*;
 - e) al Regolamento approvato con d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 *“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”*;
 - f) al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 *“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”*.
 - g) all'Allegato “A” del vigente Regolamento Locale d'Igiene per la Provincia di Pavia.
2. Alle istanze per il rilascio del *Permesso di Costruire* e alle *Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.)* presentate alla *Struttura comunale di riferimento* per opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, di cui al comma 1, nonché alle *Comunicazioni di inizio lavori asseverate* rese ai sensi dell'art. 6-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (ove previsto secondo gli interventi), sono allegate la documentazione grafica, apposita relazione tecnica specifica e una dichiarazione atta a dimostrare e certificare le soluzioni adottate al fine di garantire la conformità delle opere in progetto alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.
3. Il rilascio del *Permesso di Costruire* e del certificato di agibilità per le opere di cui al comma 1 é subordinato alla verifica della conformità del progetto e delle opere realizzate, compiuta dalla *Struttura comunale di riferimento* o dal tecnico incaricato dal Comune, rispetto alle

disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Al fine dell'ottenimento del certificato di agibilità il proprietario dell'immobile o l'intestatario del titolo edilizio deposita, unitamente all'istanza relativa, una dichiarazione, redatta da un tecnico abilitato, circa la conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche. Il Responsabile della *Struttura comunale di riferimento* può chiedere che detta dichiarazione, al fine del rilascio del certificato di agibilità, sia resa sotto forma di perizia giurata

4. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico é accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 2.

85.2 Negli edifici privati

1. Tutti gli interventi edilizi (a partire da quelli di manutenzione straordinaria) devono essere progettati e realizzati per migliorare il grado di fruibilità degli edifici esistenti, secondo i criteri di Accessibilità, Visitabilità e Adattabilità, con soluzioni conformi alla normativa in materia di Superamento ed Eliminazione delle Barriere Architettoniche e secondo le indicazioni di buone prassi.
2. Le opere devono essere eseguite in conformità alle disposizioni di cui:
 - a) alla legge 30 marzo 1971, n. 118 "*Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili*" e ss.mm.ii.;
 - b) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 "*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*" e ss.mm.ii., in quanto applicabile;
 - c) alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 "*Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione*", in quanto applicabile;
 - d) alla legge 5 febbraio 1992, n.104 "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";
 - e) alla Sezione II del Capo III della Parte II del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*";
 - f) al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*".
3. Alle istanze per il rilascio del *Permesso di Costruire* e alle *Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.)* presentate alla *Struttura comunale di riferimento* per opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, di cui al comma 1, nonché alle *Comunicazioni di inizio lavori asseverate* rese ai sensi dell'art. 6-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (ove previsto secondo gli interventi), sono allegate la documentazione grafica, apposita relazione tecnica specifica e una dichiarazione atta a dimostrare e certificare le soluzioni adottate al fine di garantire la conformità delle opere in progetto alla normativa

vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.

Art. 86 Serre bioclimatiche

1. Ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 39, sia nelle nuove costruzioni che negli edifici esistenti, sono considerati volumi tecnici e quindi non vengono computati ai fini volumetrici:
 - le serre bioclimatiche;
 - le logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare passiva;
 - gli altri sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare passiva addossati o integrati agli edifici, quali pareti ad accumulo, muri collettori e captatori in copertura.
2. Ai fini dell'applicabilità della norma richiamata al comma precedente, le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare passiva, devono essere conformi ai criteri dimensionali e di efficienza energetica di cui alla d.g.r. 10 gennaio 2014, n. X/1216 *“Aggiornamento della disciplina regionale per l'efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici”*.
3. Il presente Regolamento stabilisce inoltre che le stesse, qualora si avvalgano del beneficio richiamato al primo comma, possono essere realizzate su logge e balconi o addossate o integrate in altri modi all'organismo edilizio, alle seguenti condizioni:
 - a) siano preventivamente approvate, con parere favorevole, dalla *Commissione comunale per il Paesaggio*;
 - b) sia dimostrata, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare alla pratica edilizia, la loro funzione di riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell'energia solare e/o la funzione di spazio intermedio;
4. In ogni caso i locali retrostanti devono mantenere il prescritto rapporto illuminante ed aerante; in altre parole la serra non deve far venir meno il rispetto dei rapporti aero-illuminanti minimi prescritti dal vigente Regolamento Locale d'Igiene.
5. Sono fatte salve le prescrizioni, ai sensi delle N.T.A.del P.G.T., per gli interventi ricompresi nel *“Tessuto storico”* e negli *“Ambiti agricoli delle cascine storiche”*

Art. 87 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

1. Non sono introdotte ulteriori norme di dettaglio per tale argomento.

Articolo 88 Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti; fatto salvo quanto meglio precisato all'Art. 59 del presente Regolamento, i pluviali devono convogliare le acque meteoriche nella relativa rete di raccolta; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico.
4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere preferibilmente incassati ad una altezza minima di 2,50 mt dal piano marciapiede o stradale; ovvero, è consentito installare i pluviali all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, preferibilmente utilizzando gli appositi "stivali" in ghisa, per almeno 2,00 mt.
6. La rete di raccolta e smaltimento deve essere dotata di idonei pozzetti d'ispezione, completi di chiusini a tenuta, installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture, oltre che al piede di ogni discesa verticale.
7. I cornicioni e gli aggetti, esposti al frequente posarsi di volatili, devono presentare idonei mezzi di dissuasione.
8. Per i materiali da impiegarsi nei diversi ambiti del territorio comunale si rimanda alla disciplina prevista nelle N.T.A. del P.G.T., in particolare per il "Tessuto storico" e gli "Ambiti agricoli delle cascine storiche".

Art. 89
Strade e passaggi privati e cortili

1. La costruzione di strade private è consentita nell'ambito dei piani attuativi, ovvero nelle zone non urbanizzate, previa apposita convenzione.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade devono, di norma, provvedere:
 - a) alla pavimentazione;
 - b) alla manutenzione e pulizia;
 - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali.

3. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere, fatte sempre salve le specifiche previsioni contenute in *Piani attuativi* o nei progetti esecutivi, larghezza minima di mt 3,50 e raggio di curvatura, misurato nella mezzera della carreggiata, non inferiore a mt 6,75.
4. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi e commerciali devono avere, fatte sempre salve le specifiche previsioni contenute in *Piani attuativi* o nei progetti esecutivi, larghezza minima di mt 4,50, nel caso di un unico senso di marcia, e di mt 7,00 nel caso di doppio senso di marcia e raggio di curvatura, misurato nella mezzera della carreggiata, non inferiore a mt 10,00 e se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
5. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni; nel caso di interventi di ristrutturazione, recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
6. Le strade private poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di idoneo impianto di illuminazione.

Art. 90
Cavedi, pozzi luce e chiostrine

1. Non sono introdotte norme di dettaglio per tale argomento, si rimanda pertanto alla disciplina vigente in materia, in particolare del Regolamento Locale d'Igiene

Art. 91
Intercapedini e griglie di aerazione

1. Non sono introdotte ulteriori norme di dettaglio per tale argomento.

Art. 92
Recinzioni

1. Non sono introdotte ulteriori norme di dettaglio per tale argomento oltre a quanto già in precedenza indicato, sono sempre fatti salvi i criteri costruttivi delle N.T.A. del P.G.T., in particolare per gli interventi nel "*Ambito del tessuto storico*".

Art. 93
Materiali, tecniche costruttive degli edifici

1. Non sono introdotte ulteriori norme di dettaglio per tale argomento.

Art. 94
Disposizioni relative alle aree di pertinenza

1. Le sistemazioni esterne ai fabbricati, compresa l'illuminazione artificiale, costituiscono parte integrante del progetto edilizio e, come

- tali, sono vincolanti ai fini dell'ultimazione delle opere.
2. Nella progettazione degli spazi residuali e non edificati del lotto edificabile devono essere tenute in debita considerazione le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde.
 3. Gli spazi esterni devono essere dotati di adeguata illuminazione, purché si evitino forme di inquinamento luminoso (legge regionale 5 ottobre 2015, n. 31). A tal proposito, il flusso luminoso dovrà essere orientato verso il basso e non portare dispersioni verso la volta celeste.
 4. Dovranno inoltre essere previsti e realizzati idonei impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, così come definito nell'Art. 59 del presente Regolamento edilizio.
 5. Nelle zone contigue agli spazi pubblici, le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le essenze arboree e le tipologie di piantumazione esistenti o previste.
 6. E' facoltà dell'Amministrazione comunale dotarsi di un repertorio comunale dei materiali e delle finiture per gli spazi esterni, da approvarsi con deliberazione di Consiglio Comunale, previo parere consultivo della *Commissione comunale per il Paesaggio*.
 7. E' vietato modificare artificialmente la morfologia naturale dei terreni edificabili (anche preliminarmente all'edificazione dei medesimi o successivamente alla stessa) mediante riporti (o anche sterri).
Non sono considerati tali quelli esclusivamente (e dimostratamente) necessari ad allontanare – grazie alla formazione di opportune pendenze – le acque meteoriche dal fabbricato, e fermi restando i diritti dei confinanti secondo le norme vigenti.

Art. 95 Piscine

1. Le acque da svuotamento delle piscine, se trattate chimicamente sono da considerarsi reflui domestici e come tali sono soggette alla regolamentazione in materia; a tal fine ricorre anche quanto disciplinato al precedente Art.60 del presente Regolamento.

Art. 96 Altre opere di corredo agli edifici

1. Ai fini dell'individuazione degli "elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici" di cui all'art. 6, c. 1, lett. e-) del d.P.R. 380/2001, eseguibili senza alcun titolo abilitativo, si rimanda al d.m. 2 marzo 2018 "Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222".
2. Si rammenta che, per l'applicazione del suddetto decreto, l'installazione di gazebo, pergolati e ripostigli per attrezzi, deve soddisfare le seguenti caratteristiche (rif. NTA PdR art.5 lett.g,h,i):
 - a) le piccole costruzioni di servizio anche isolate (legnaie, ripostigli, piccoli depositi per attrezzi, barbecue, ecc.) dovranno avere altezza massima Hr di 2,20 m, superficie

massima di 5,00 mq e nel numero massimo di una per ogni unità immobiliare; tali manufatti sono realizzabili con intervento edilizio diretto, soggetto a semplice comunicazione (con indicazione del manufatto da catalogo merceologico) e parere preventivo dell'ufficio tecnico comunale;

- b) le cucce per cani, gatti e animali domestici avranno altezza massima Hr di 1,50 m;
- c) le strutture aperte decorative o di arredo (quali pergolati e gazebo), realizzate senza pareti perimetrali e con copertura in materiale leggero (in cannucciato, tenda e simili), aventi altezza massima Hr non superiore a 2,50 m, superficie non superiore a 10,00 mq e nel numero massimo di una per ogni unità immobiliare.

Titolo V - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Art. 97

Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio

1. L'attività di vigilanza sulle opere di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, compete al Responsabile della *Struttura comunale di riferimento*, di cui all'art. 4, paragrafo 4.1, che la esercita avvalendosi del personale tecnico assegnato all'ufficio, nonché degli ufficiali e/o agenti di Polizia locale preposti a tale compito.
2. Per la vigilanza in capo al Comune sull'attività urbanistico-edilizia e la conseguente attività sanzionatoria si rimanda alla normativa vigente al momento dell'attività di accertamento e sanzionamento che al momento della approvazione del presente regolamento è contenuta nella Parte I
– Titolo IV del d.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001 e all'art. 6-bis, comma 5, del medesimo riferimento normativo.
3. Il Comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
4. I frazionamenti catastali dei terreni di cui all'art. 30, comma 5, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, vengono rilasciati dall'ufficio all'interessato, previa apposizione del timbro di attestazione di avvenuto deposito.
5. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, anche mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
6. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
7. Il Comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono

riscosse coattivamente.

Art. 98 **Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori**

1. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui al precedente articolo, al Responsabile della *Struttura comunale di riferimento* e/o alle persone da lui delegate e alla Polizia Locale deve essere garantito libero accesso ai cantieri, al fine di dar corso agli accertamenti volti a verificare la conformità delle opere al progetto depositato in Comune, alle eventuali prescrizioni contenute nei titoli abilitativi ed, in generale, alle norme vigenti in materia. Gli accertamenti potranno essere svolti, in qualsiasi tempo, anche nel caso di interventi non soggetti a titolo edilizio.
2. Parimenti deve sempre essere garantito il libero accesso a tutti gli organi ispettivi preposti al controllo dei cantieri, ai sensi del d.lgs 81/2008.
3. Prima dell'inizio dei lavori, il committente è tenuto a consegnare al Direttore dei Lavori e all'impresa esecutrice copia del titolo abilitativo e dei relativi grafici progettuali che dovranno essere esibiti a richiesta agli organi di vigilanza.
4. Le risultanze degli accertamenti devono essere riportate in apposito verbale, redatto tempestivamente e comunque nel più breve tempo possibile, che dovrà essere sottoscritto dal personale presente in fase di ispezione e contenere tutti i dati identificativi dell'immobile, del sito e dei soggetti intervenuti al sopralluogo e, in generale, tutti gli elementi necessari a consentire la predisposizione di un eventuale provvedimento. Il verbale dovrà essere inoltrato al comandante della Polizia Locale e al Responsabile della *Struttura comunale di riferimento*, di cui all'art. all'art. 4, paragrafo 4.1, per gli adempimenti conseguenti.

Articolo 99 **Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari**

99.1 Sanzioni per difformità e mancato adempimento alle norme contenute nel presente Regolamento edilizio

1. Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono sanzionate con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla violazione delle prescrizioni contenute nelle norme di legge in materia edilizia ed urbanistica.
2. Di seguito è allegata la tabella delle singole violazioni delle prescrizioni contenute nel Regolamento e delle relative misure della sanzione pecuniaria.
3. L'inosservanza dei precetti del Regolamento Edilizio per i quali non è prevista una specifica sanzione, nella tabella che segue, nonché l'inosservanza delle ordinanze attuative degli obblighi previsti dal

presente Regolamento, ove non diversamente disposto nella tabella che segue, sono sanzionate con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.

4. Tale tabella è soggetta ad aggiornamento e/o integrazione da assumersi con apposito provvedimento deliberativo dell'organo comunale competente, l'aggiornamento e/o l'integrazione non comporta variante al presente Regolamento, previa pubblicazione sul sito internet comunale.

TABELLA SANZIONI AMMINISTRATIVE

Rif. art. R.E.	Fattispecie	Sanzione
art.	Quota per l'esecuzione di sopralluoghi e di verifiche che non rivestano carattere di urgenza e di salvaguardia della pubblica incolumità	€ 100
art. 21	Mancata individuazione caposalda Mancata richiesta consegna dei punti fissi	€ 500
art. 16	Inesatta o incompleta comunicazione di inizio lavori	€ 150
art. 16	Mancata comunicazione di inizio lavori	€ 250
art. 23	Inesatto o incompleto cartello di cantiere	€ 250
art. 23	Mancata esposizione del cartello di cantiere	€ 500
art. 20, 22	Mancanza in cantiere dei documenti abilitativi	€ 500
art. 16	Mancata comunicazione della variazione dei nominativi dei responsabili indicati (nella comunicazione di inizio dei lavori)	€ 350
art. 22	Carenze nell'allestimento e nella segnalazione del cantiere	€ 350
art. 22	Mancata segnalazione del cantiere	€ 500
art. 17	Mancata comunicazione di fine lavori	€ 200
art. 22	Mancato ripristino dello stato dei luoghi	€ 250
art. 22	Mancata denuncia per recinzione provvisoria su area pubblica e/o di uso pubblico	€ 250

99.1 Mancato adempimento alle ordinanze dirigenziali

1. Salvo diversa disposizione di legge il mancato adempimento alle ordinanze dirigenziali emanate dal Sindaco, dal Dirigente o dal Responsabile del competente ufficio comunale comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00, fatti salvi tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti anche a carattere sanzionatorio previsti dalle normative vigenti.

Titolo VI NORME TRANSITORIE

Art. 100 Aggiornamento del Regolamento edilizio

1. L'Amministrazione comunale può apportare modifiche al Regolamento edilizio ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o opportuno.
2. Ogni modifica del Regolamento edilizio è soggetta alle procedure previste dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, art. 29, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti.
3. I riferimenti a norme statali e regionali contenuti negli articoli del presente Regolamento si intendono automaticamente sostituiti, senza necessità di specifica variante, in caso di entrata in vigore di nuove norme abrogative o sostitutive delle prime.
4. Le norme del presente Regolamento derivanti da norme statali e regionali si intendono automaticamente sostituite o modificate, senza necessità di specifica variante, da nuove norme sopravvenute, sostitutive o modificative delle prime.

Art. 101 Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano:
 - ai permessi di costruire richiesti dopo la data di entrata in vigore dello stesso;
 - alle S.C.I.A. presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso;
 - alle Comunicazioni di Inizio Lavori, presentate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento edilizio.
2. Al fine di quanto previsto al precedente comma la domanda/ segnalazione/ comunicazione si intende presentata alla data dell'inoltro presso lo *Sportello Unico Telematico* (e relativa certificazione di accettazione da parte del sistema), per eventuali ed eccezionali comunicazioni ancora in forma cartacea, alla data in cui è stata formalmente presentata alla Struttura comunale di riferimento (mediante presentazione al protocollo comunale).
3. Le varianti, anche essenziali, apportate ai titoli già validi ed efficaci alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continueranno ad essere disciplinate dai previgenti Regolamenti edilizi fino alla definitiva conclusione dell'intervento (conclusione che si avrà con la prescritta comunicazione di ultimazione dei lavori); di conseguenza, anche i titoli edilizi presentati e/o richiesti per il completamento degli interventi assentiti con titoli validi ed efficaci alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continueranno ad essere disciplinati dal Regolamento previgente.
4. L'istruttoria e il successivo rilascio di titoli edilizi relativi a istanze di permesso di costruire e/o di convenzionamento presentate in data anteriore all'entrata in vigore del presente Regolamento avverranno in conformità alle previsioni del previgente Regolamento edilizio.
5. Analogamente le varianti, anche essenziali, a tali titoli continueranno ad essere disciplinate dal previgente Regolamento edilizio.